



Bruxelles, XXX
[...] (2014) XXX

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Progetto di orientamenti dell'Unione europea

**per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Indice

I.	Disposizioni comuni.....	6
1.	Introduzione	6
2.	Campo di applicazione e definizioni.....	11
2.1.	Effetti della PAC e della politica di sviluppo rurale sul campo di applicazione.....	11
2.2.	Campo di applicazione	13
2.3.	Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili al settore agricolo e forestale e alle zone rurali	17
2.4.	Definizioni.....	19
3.	Principi di valutazione comuni.....	30
3.1.	Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune	32
3.2.	Necessità dell'intervento statale.....	35
3.3.	Adeguatezza degli aiuti	35
3.4.	Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto.....	37
3.5.	Proporzionalità dell'aiuto.....	40
3.6.	Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi	44
3.7.	Trasparenza	48
II.	Categorie di aiuti	49
1.	Misure a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti agricoli	49
1.1.	Misure di sviluppo rurale	49
1.1.1.	Aiuti agli investimenti.....	49
1.1.1.1.	Aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.....	50
1.1.1.2.	Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole	58
1.1.1.3.	Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali o altre strutture	59
1.1.1.4.	Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli	60
1.1.2.	Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole	62
1.1.3.	Aiuti per la cessione di aziende agricole.....	64
1.1.4.	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori	64

1.1.5.	Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali	66
1.1.5.1.	Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali.....	67
1.1.5.2.	Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali	71
1.1.6.	Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque	72
1.1.7.	Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.....	74
1.1.8.	Aiuti per l'agricoltura biologica.....	76
1.1.9.	Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità.....	78
1.1.10.	Prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo	81
1.1.10.1.	Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione	81
1.1.10.2.	Aiuti per servizi di consulenza.....	82
1.1.10.3.	Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola.....	84
1.1.11.	Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo.....	84
1.2.	Gestione dei rischi e delle crisi	87
1.2.1.	Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni.....	88
1.2.1.1.	Aiuti destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.....	88
1.2.1.2.	Aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.....	92
1.2.1.3.	Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a compensare le perdite causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali	94
1.2.1.4.	Aiuti per i test TSE e per i capi morti	97
1.2.1.5.	Aiuti per danni causati da animali protetti	98
1.2.1.6.	Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.....	100
1.2.1.7.	Aiuti per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione.....	102
1.2.2.	Aiuti per la chiusura di capacità di produzione.....	103
1.2.2.1.	Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari o ambientali	103
1.2.2.2.	Chiusura di capacità per altri motivi	105
1.3.	Altri tipi di aiuti nel settore agricolo	106
1.3.1.	Aiuti al settore zootecnico.....	106
1.3.2.	Aiuti per la promozione dei prodotti agricoli.....	107
1.3.3.	Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo	111

1.3.4.	Aiuti a copertura dei costi legali e amministrativi per la ricomposizione fondiaria	112
1.3.5.	Aiuti ambientali.....	113
1.3.6.	Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà	114
1.3.7.	Aiuti alla ricerca e sviluppo	114
2.	Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato	115
2.1.	Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste.....	117
2.1.1.	Aiuti alla forestazione e all'imboschimento	119
2.1.2.	Aiuti ai sistemi agroforestali	121
2.1.3.	Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici	121
2.1.4.	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.....	123
2.1.5.	Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.....	124
2.1.6.	Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale.....	125
2.2.	Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone forestali Natura 2000.....	126
2.3.	Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta	127
2.4.	Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore forestale	129
2.5.	Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale.....	129
2.6.	Aiuti alla cooperazione nel settore forestale	130
2.7.	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale	131
2.8.	Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative.....	132
2.8.1.	Aiuti per la creazione di terreni boschivi per fini ricreativi	133
2.8.2.	Aiuti per il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nel settore forestale	133
2.8.3.	Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale	134
2.8.4.	Aiuti per danni causati da animali protetti nel settore forestale.....	134

3.	Aiuti a favore di zone rurali cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate	136
3.1.	Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole	138
3.2.	Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	139
3.3.	Aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali	141
3.4.	Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali nelle zone rurali.....	142
3.5.	Aiuti destinati ai gestori del territorio nelle zone rurali per compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000	143
3.6.	Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali.....	144
3.7.	Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali	145
3.8.	Aiuti per l'adesione degli agricoltori attivi ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari	146
3.9.	Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità	147
3.10.	Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali	148
3.11.	Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione.....	151
III.	Aspetti procedurali	152
1.	Durata dei regimi di aiuto e valutazione intermedia	152
2.	Clausola di revisione	153
3.	Relazioni e monitoraggio	153
4.	Applicazione degli orientamenti	154
5.	Proposte di opportune misure.....	155
6.	Scadenza.....	155

I. DISPOSIZIONI COMUNI

1. INTRODUZIONE

- (1) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: "il trattato"), "(s)alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (2) Tuttavia, malgrado questo divieto generale gli aiuti di Stato possono essere necessari per sovvenire alle carenze del mercato in modo da garantire un'economia ben funzionante ed equa. Il trattato prevede dunque la possibilità di concedere aiuti di Stato in relazione ad alcuni obiettivi politici.
- (3) Per quanto riguarda in particolare il settore agricolo e forestale, anzitutto l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato prevede che siano compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere lo sviluppo economico del settore agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni degli scambi.
- (4) Nei presenti orientamenti, la Commissione stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per il settore agricolo e forestale e quelli per le zone rurali saranno considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi in virtù dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), la Commissione stabilisce le condizioni che saranno verificate al fine di determinare se una misura che costituisce un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali rientra effettivamente nell'eccezione.
- (5) La concessione di aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico del settore agricolo e forestale e delle zone rurali è sancita nel più ampio contesto della politica

agricola comune (PAC)¹. Nell'ambito della PAC, l'Unione fornisce un sostegno finanziario al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. Poiché gli effetti economici di un aiuto non cambiano a seconda che questo sia (anche parzialmente) finanziato dall'Unione o da un unico Stato membro, la Commissione ritiene che, in linea di principio, debba esserci coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno concesso nel quadro della politica agricola comune dell'Unione. Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli obiettivi di questa politica e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti dalla riforma della PAC orientata al 2020. Pertanto, nell'applicare e interpretare le disposizioni dei presenti orientamenti con riguardo a regimi di aiuto specifici, la Commissione tiene conto della PAC e delle norme e politiche in materia di sviluppo rurale.

(6) I seguenti strumenti europei sono di particolare interesse per le considerazioni sugli aiuti di Stato connesse alla PAC:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [regolamento OCM unica]², che stabilisce norme comuni per i mercati agricoli. In particolare, queste norme riguardano l'intervento pubblico nei mercati, i contingenti e i regimi di aiuto, le norme di produzione e di commercializzazione nonché gli scambi con i paesi terzi.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio [regolamento PD]³, che disciplina i pagamenti diretti concessi direttamente agli agricoltori sotto forma di un sostegno di base ai redditi nel quadro di determinati regimi di sostegno.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da

¹ Per maggiori dettagli sulla PAC, si faccia riferimento ai punti (6), (7) e (11) dei presenti orientamenti.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [regolamento SR]⁴, che mira a promuovere uno sviluppo rurale sostenibile in tutta l'Unione in modo complementare rispetto agli altri strumenti della PAC (pagamenti diretti e misure di mercato). Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo, nonché allo sviluppo dei territori rurali.

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (regolamento 1306/2013)⁵.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio⁶ (regolamento sulle disposizioni comuni).
- Regolamento (UE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi⁷, o qualsiasi regolamento sostitutivo, che disciplina le azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, nonché dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli effettuate sul mercato interno o nei paesi terzi [regolamento sulla promozione].

⁴ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁵ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁶ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁷ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

- Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio⁸ [regolamento POSEI] e regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio⁹ [regolamento sulle isole minori del Mar Egeo]. A norma dei suddetti regolamenti sono concepiti programmi di sostegno volti a tener conto degli svantaggi geografici ed economici di tali regioni. Le regioni ultraperiferiche dell'UE beneficiano del regime POSEI ("Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità").
- (7) La PAC è fondata su due pilastri. Il primo pilastro è costituito da strumenti connessi al funzionamento dei mercati agricoli e della catena di approvvigionamento alimentare (regolamento sull'OCM unica) e ai pagamenti diretti (regolamento PD), subordinati al rispetto di criteri di gestione obbligatori e di buone condizioni agronomiche ed ambientali. Combinate, queste misure garantiscono un livello di sostegno fondamentale per gli agricoltori dell'UE, creando le basi necessarie al mantenimento di un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione. Le misure del primo pilastro sono obbligatorie per gli Stati membri e, salvo in rari casi, non sono oggetto di cofinanziamento. Ciò garantisce l'applicazione di una politica comune nell'ambito del mercato interno. Il secondo pilastro della PAC è costituito dalla politica di sviluppo rurale, che punta a migliorare la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali. Si tratta di misure in gran parte volontarie, di natura contrattuale, cofinanziate e attuate nell'ambito di un quadro strategico e realizzate tramite programmi di sviluppo che soddisfano le priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale a livello nazionale, regionale e locale. Conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, la PAC ha come propri obiettivi di incrementare la produttività dell'agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza di approvvigionamenti che raggiungano il consumatore a prezzi ragionevoli. A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della

⁸ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

⁹ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

particolare natura dell'attività agricola, riconducibile alla struttura sociale di questo settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole, dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia nel suo complesso.

- (8) L'agricoltura deve adattarsi alle nuove realtà e far fronte alle sfide in termini di sicurezza alimentare, ambiente, cambiamenti climatici e vitalità dell'economia rurale. Al fine di affrontare queste importanti sfide, nella comunicazione "La PAC verso il 2020"¹⁰ la Commissione ha delineato i seguenti obiettivi per la futura PAC: 1) una produzione alimentare efficiente, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo territoriale equilibrato.
- (9) In quanto parte integrante della PAC, la futura politica di sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) promuovere la competitività del settore agricolo, 2) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e 3) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali che includa la creazione e il mantenimento dell'occupazione. Questi obiettivi di sviluppo rurale sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale: 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, 3) promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste, 5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale e 6) promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali¹¹.
- (10) Gli obiettivi della futura PAC rientrano anche tra gli obiettivi previsti dalla strategia "Europa 2020" in materia di clima, energia e biodiversità. In linea con tale strategia e

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio. (Bruxelles, 18 novembre 2010, COM(2010) 672 definitivo).

¹¹ Quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento SR.

con la sua iniziativa faro per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse¹², questi obiettivi generali di sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 si traducono più concretamente nelle seguenti sei priorità unionali: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste.

- (11) La politica degli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali deve inoltre essere integrata nell'iniziativa generale della Commissione per la modernizzazione degli aiuti di Stato. Nella sua comunicazione relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato¹³, la Commissione ha annunciato tre obiettivi per modernizzare il controllo degli aiuti di Stato: promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo; concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione. In particolare, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune nella fase di revisione dei vari orientamenti e discipline, allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l'efficacia della spesa pubblica (migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell'effetto di incentivazione), di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi. Le condizioni di compatibilità stabilite nei presenti orientamenti si basano su questi principi di valutazione comuni e sono applicabili ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali notificati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. Effetti della PAC e della politica di sviluppo rurale sul campo di applicazione

- (12) A norma dell'articolo 42 del trattato, con riguardo ai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 107 a 109 del trattato sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

¹² COM(2011) 21 del 26.1.2011.

¹³ COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

- (13) In linea generale, a norma dell'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento sull'OCM unica, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano a tutti i prodotti agricoli. Esistono tuttavia varie deroghe a questo principio generale, fissate tra l'altro nel regolamento sull'OCM unica, nel regolamento SR, nel regolamento PD, nel regolamento sulla promozione, nel regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio¹⁴ (regolamento sulle regioni ultraperiferiche), e nel regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (regolamento sulle isole minori del Mar Egeo)¹⁵¹⁶.
- (14) Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, il principio generale dell'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato in tale contesto è fissato all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento SR. Tuttavia, l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 82 del suddetto regolamento prevedono che le norme sugli aiuti di Stato non si applichino ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento SR né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
- (15) Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché la misura in questione sia collegata a un'attività agricola¹⁷ che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte del programma di sviluppo rurale nazionale o regionale.
- (16) Tuttavia, le norme sugli aiuti di Stato si applicano pienamente a tutte le misure di aiuto (parte FEASR, parte nazionale e finanziamenti nazionali integrativi) che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, previste dal regolamento SR nei casi seguenti: a) misure a sostegno di attività nelle aree rurali e b) misure forestali.

¹⁴ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

¹⁵ GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

¹⁶ Articolo 212, paragrafo 2, del regolamento sull'OCM unica, articolo 23 del regolamento sulle regioni ultraperiferiche, articolo 17 del regolamento sulle isole minori del Mar Egeo, articolo 12 della proposta di regolamento della Commissione sulla promozione, articolo 13 del regolamento sui pagamenti diretti.

¹⁷ Si rimanda alle "Definizioni"(38)a.a.i.11 e (38)a.a.i.5 dei presenti orientamenti.

- (17) Se uno Stato membro intende finanziare esclusivamente con fondi nazionali (vale a dire senza alcun cofinanziamento del FEASR) una misura in gran parte concepita conformemente alle condizioni di una determinata misura di sviluppo rurale (“misura analoga a una misura di sviluppo rurale”), le norme sugli aiuti di Stato si applicano integralmente.

2.2. Campo di applicazione

- (18) La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali.
- (19) Sulla base delle considerazioni generali sopra illustrate, i presenti orientamenti si applicano agli aiuti di Stato per la produzione primaria di prodotti agricoli, per la trasformazione di prodotti agricoli che dà come risultato un altro prodotto agricolo e per la commercializzazione di prodotti agricoli.
- (20) Al fine di garantire la coerenza con la politica di sviluppo rurale e di agevolare l’osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno includere nei presenti orientamenti alcune misure di sviluppo rurale che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, siano esse misure cofinanziate nell’ambito del FEASR, finanziamenti nazionali integrativi o misure analoghe a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite aiuti di Stato. Gli orientamenti attuali definiscono pertanto i criteri per gli aiuti al settore forestale e gli aiuti alle aziende attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.
- (21) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il campo di applicazione degli orientamenti include le seguenti categorie di aiuti:
- 1) misure nel settore agricolo, finanziate esclusivamente con fondi nazionali, che consistono in:
 - a) misure analoghe a una misura di sviluppo rurale che non rientrano nel quadro di un programma di sviluppo rurale (sezione II, capitolo 1.1, dei presenti orientamenti);
 - b) altre misure non contemplate dal regolamento SR, come alcune misure per la gestione dei rischi e delle crisi, gli aiuti al settore zootecnico e le misure promozionali (sezione II, capitoli 1.2 e 1.3, dei presenti orientamenti);
 - 2) aiuti a favore del settore forestale, che possono essere concessi:

- a) nell'ambito del programma di sviluppo rurale o come integrazione di una misura di sviluppo rurale (sezione II, sottocapitoli 2.1-2.7, dei presenti orientamenti);
 - b) come misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale finanziata con risorse nazionali (sezione II, sottocapitoli 2.1-2.7, dei presenti orientamenti);
 - c) come misure di aiuto indipendenti finanziate con risorse nazionali con l'obiettivo principale di mantenere, ripristinare o migliorare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale;
- 3) aiuti per imprese attive nelle zone rurali, che possono essere concessi:
- a) sotto forma di misura di aiuto inclusa nel programma di sviluppo rurale nazionale o regionale, in parte finanziata tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e in parte cofinanziata dallo Stato membro a norma e in conformità del regolamento SR, se la misura di aiuto di Stato notificata è identica alla misura del programma di sviluppo rurale; o
 - b) come finanziamenti nazionali integrativi connessi a una misura nel quadro di un programma di sviluppo rurale nazionale o regionale.
- (22) L'approccio Leader del regolamento SR, che prevede progetti specifici messi a punto e attuati da partenariati locali al fine di rispondere a particolari problemi locali, può essere incluso nei presenti orientamenti purché sia conforme alle condizioni delle misure di sviluppo rurale interessate secondo quanto previsto dagli orientamenti medesimi.
- (23) In linea di principio i presenti orientamenti si applicano agli aiuti alle PMI e alle grandi imprese.
- (24) In genere le grandi imprese risentono meno dei fallimenti del mercato rispetto alle PMI. Inoltre, le grandi imprese del settore agricolo e forestale e delle zone rurali hanno maggiori probabilità di essere operatori di rilievo sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono comportare distorsioni particolarmente significative della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni del settore agricolo e forestale e delle zone rurali e ad altre grandi imprese possono potenzialmente provocare distorsioni della concorrenza, è opportuno che, nell'ambito dei presenti orientamenti, le norme sugli aiuti di Stato per le imprese di grandi dimensioni siano armonizzate con le norme generali in materia di aiuti di Stato e in particolare con i principi di valutazione comuni quali stabiliti dagli orientamenti sugli

aiuti di Stato a finalità regionale e dal regolamento generale di esenzione per categoria. Fatti salvi i principi di valutazione comuni sopra menzionati, per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento SR, per motivi di coerenza con la politica di sviluppo rurale le norme relative agli aiuti di Stato concessi alle grandi imprese dovrebbero essere allineate con le pertinenti disposizioni del regolamento SR. Per quanto riguarda le misure di aiuto al settore zootecnico, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento SR, la Commissione ribadisce la sua precedente politica secondo cui le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare autonomamente i costi di tali misure. Gli aiuti nel settore zootecnico dovrebbero pertanto limitarsi alle piccole e medie imprese.

- (25) Le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹⁸ (orientamenti S&R), quali sostituiti o abrogati, sono in linea di principio escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti. La Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti S&R, gli aiuti saranno valutati in base agli orientamenti S&R, quali sostituiti o abrogati. Questo principio non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali, che sono sempre compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Se le difficoltà finanziarie di un'azienda agricola sono state causate dai sinistri di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5 e 2.1.3, dei presenti orientamenti, l'aiuto compensativo per tali sinistri resta compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (26) Nel valutare un aiuto concesso a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell'importo dell'aiuto che rimane da recuperare¹⁹. Questa disposizione non si

¹⁸ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2; prorogati dalla GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3 e dalla GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3. Come spiegato al punto 20 dei presenti orientamenti.

¹⁹ Cfr. a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione delle Comunità europee, (Raccolta 1995, pag. II-02265).

applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

- (27) La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.
- (28) I presenti orientamenti si applicano fatte salve deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla legislazione dell'Unione. Tuttavia, l'obiettivo di tali deroghe specifiche non può mettere in discussione una decisione nella quale la Commissione abbia già preso posizione sull'aiuto considerato²⁰.
- (29) Si ricorda agli Stati membri che il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, dovrebbe essere notificato qualora esso costituisca parte integrante della misura di aiuto (cfr. la causa T-275/11, TF1, articoli 41-44)²¹.
- (30) Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e non possono dare esecuzione alla misura proposta fino a quando tale procedimento non abbia condotto a una decisione finale.
- (31) La Commissione valuterà le misure che soddisfano tutti i criteri del regolamento agricolo di esenzione per categoria e/o del regolamento generale di esenzione per categoria ma che sono tuttavia notificate alla Commissione sulla base delle condizioni sostanziali stabilite in tali regolamenti.

²⁰ CGCE, causa C-110/02, Commissione c. Consiglio (Raccolta 2004, pag. I-6333).

²¹ Cfr. fra l'altro CGCE, sentenza del 13 gennaio 2005 nella causa C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, Raccolta 2005, pag. I-85; CGCE, sentenza del 7 settembre 2006 nella causa C-526/04, Laboratoires Boiron, Raccolta 2006, pag. I-7529; CGCE, sentenza dell'11 marzo 1992 nelle cause riunite C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 et C-83/90, Compagnie commerciale de l'Ouest contro Receveur principal des douanes de La Pallice-Port, Raccolta 1992, pag. I-01847; CGCE, sentenza del 23 aprile 2002 nella causa C-234/99, Nygard, Raccolta 2002, pag. I-3657.

- (32) Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di investimento notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, se l'aiuto complessivo proveniente da tutte le fonti supera la soglia di notifica²².
- (33) La Commissione valuta caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato, della politica agricola comune e, ove possibile, per analogia, degli stessi orientamenti. Gli Stati membri che notificano aiuti per il settore agricolo e forestale non contemplati dai presenti orientamenti devono dimostrare che gli aiuti di Stato in questione sono conformi ai principi di valutazione comuni secondo quanto previsto alla sezione I, capitolo 3, dei presenti orientamenti. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e di ripercussioni negative sugli scambi tra gli Stati membri.

2.3. Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili al settore agricolo e forestale e alle zone rurali

- (34) Tenuto conto dell'obiettivo dell'iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato che consiste nel razionalizzare le norme relative a tali aiuti, e date le similitudini tra imprese agricole e imprese non agricole, le norme generali in materia di aiuti di Stato come le misure nell'ambito degli orientamenti S&R²³, le misure per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (disciplina RSI)²⁴ e per la tutela dell'ambiente nell'ambito della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente²⁵ (disciplina per gli aiuti ambientali), quale sostituita o abrogata, si applicano alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, salvo qualora i presenti orientamenti prevedano norme specifiche.
- (35) Gli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020²⁶ non si applicano agli aiuti per la produzione di prodotti primari a causa delle specificità del settore. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti.

²² Cfr. le definizioni di cui al punto (38) a.a.i.54 e i punti (487), (606) e (167) dei presenti orientamenti.
²³ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2; prorogati dalla GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3 e dalla GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.
²⁴ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
²⁵ GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.
²⁶ GU C 209 del 23.7.2013.

- (36) Sia le norme generali in materia di aiuti di Stato che le disposizioni più specifiche dei presenti orientamenti si applicano alle imprese operanti nel settore forestale o nelle zone rurali. Se lo ritengono opportuno, gli Stati membri possono scegliere di notificare tali aiuti alle condizioni e in conformità con le norme generali dell'Unione in materia di aiuti di Stato (in particolare alle condizioni degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionali, della disciplina RSI e della disciplina per gli aiuti ambientali), quali sostituite o abrogate, o di istituire un regime conforme alle condizioni del regolamento generale di esenzione per categoria²⁷. Ad esempio, se la stessa attività economica può beneficiare di intensità di aiuto o costi ammissibili diversi, gli Stati membri possono scegliere di notificare un aiuto nell'ambito degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale o nell'ambito dei presenti orientamenti.
- (37) Oltre agli strumenti di aiuto e alle norme di cui sopra, le seguenti norme generali relative alla definizione di aiuto e alla compatibilità degli aiuti con il trattato, quali sostituite o abrogate²⁸, sono altresì applicabili al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:
- comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità²⁹;
 - comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese³⁰;
 - orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga³¹;
 - orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese³²;
 - comunicazione della Commissione - Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale³³;

²⁷ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, [che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato](#) (regolamento generale di esenzione per categoria), quale sostituito o abrogato.

²⁸ Altri strumenti applicabili, come il documento metodologico orientativo sulla valutazione in materia di aiuti di Stato, sono attualmente in fase di redazione legislativa.

²⁹ Dovrebbe far parte della comunicazione sul concetto di aiuto, attualmente in corso di elaborazione.

³⁰ Dovrebbe far parte della comunicazione sul concetto di aiuto, attualmente in corso di elaborazione.

³¹ GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

³² GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2, versione modificata.

³³ GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1.

- comunicazione della Commissione - Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale³⁴;
- comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie³⁵;
- raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese³⁶;
- gli strumenti relativi a servizi di interesse economico generale³⁷.

2.4. Definizioni

(38) Ai fini dei presenti orientamenti si intende per:

1. "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
2. "aiuti individuali", gli aiuti concessi a un'impresa specifica, compresi gli aiuti ad hoc e gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti;
3. "aiuti ad hoc", gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
4. "regime di aiuti", qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottati aiuti individuali a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese;
5. "prodotto agricolo", i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati

³⁴ GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6.

³⁵ GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

³⁶ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³⁷ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4), decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3), comunicazione della Commissione - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15), regolamento della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;

6. "produzione agricola primaria", la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
7. "trasformazione di prodotti agricoli", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
8. "trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non è un prodotto agricolo;
9. "commercializzazione di prodotti agricoli", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
10. "settore agricolo", l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli;
11. "attività agricola", la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
12. "azienda agricola", un'unità costituita da terreni, locali e impianti utilizzati per la produzione di prodotti agricoli primari;

³⁸

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

13. “gestore di terreni”, un’impresa che gestisce terreni diversa da un’impresa attiva nel settore agricolo;
14. “prodotti alimentari”, i prodotti alimentari, diversi dai prodotti agricoli, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari³⁹;
15. “PMI” o “microimprese, piccole e medie imprese”, le imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del [regolamento agricolo di esenzione per categoria];
16. “intensità di aiuto”, l’importo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili;
17. “equivalente sovvenzione lordo” o “ESL”, il valore attualizzato dell’aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili, calcolato al momento della concessione dell’aiuto sulla base del tasso di attualizzazione vigente in quel momento;
18. “programma di sviluppo rurale”, il programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento SR;
19. “prodotto di qualità”, un prodotto agricolo o alimentare o cotone soggetto a un regime di qualità ai sensi del punto (269) dei presenti orientamenti;
20. “giovane agricoltore”, una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo unico dell’azienda;
21. “capi morti”, animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;
22. “costi dei test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)”, tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l’analisi, la conservazione e la

³⁹ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti in conformità dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

23. "costo di transazione", un costo aggiuntivo connesso all'adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all'esecuzione dello stesso o non incluso nei costi aggiuntivi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente. Tale costo può essere calcolato sulla base di un costo standard;
24. "costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità", i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;
25. "data di concessione degli aiuti", la data in cui lo Stato membro ha preso l'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto e che può essere invocata dinanzi a un tribunale nazionale;
26. "inizio del progetto o dell'attività", l'inizio effettivo dei lavori di costruzione o delle attività, oppure il primo impegno vincolante a ordinare attrezzature o commissionare servizi. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l'inizio dei lavori. L'acquisto di terreni di cui al punto (145), lettera a), seconda [e terza] frase, al punto (488)(1)(a)(1)(a) e al punto (603), lettera a), nel caso in cui i costi ammissibili per l'acquisto di terreni sia pari al 100% dei costi di investimento ammissibili, è considerato l'inizio del progetto o dell'attività;
27. "attivi materiali", gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
28. "attivi immateriali", gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
29. "investimenti non produttivi", gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda agricola;

30. “superficie agricola”, qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti quale definita all’articolo 4 del regolamento PD;
31. “associazione/organizzazione di produttori”, un’associazione o un’organizzazione costituite per i seguenti scopi:
- i) l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato, oppure
 - ii) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso, oppure
 - iii) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti, oppure
 - iv) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni/organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l’organizzazione di processi innovativi;
32. “unione di produttori”, un’unione che raggruppa le associazioni di produttori riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia;
33. “coadiuvante familiare”, ogni persona fisica o giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto;
34. “agricoltore attivo”, le persone fisiche o giuridiche o un’associazione di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 9 del regolamento PD;
35. “epizoozie”, le malattie citate nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione mondiale della sanità animale o nell’allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio;
36. “norme UE”, le norme obbligatorie stabilite dalla legislazione dell’Unione europea che fissano il livello di protezione che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all’ambiente,

all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia considerate norme obbligatorie UE le norme o gli obiettivi stabiliti a livello dell'Unione europea che sono obbligatori per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

37. “investimenti realizzati per conformarsi alle norme UE”, gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma UE dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione;
38. “foresta”, un'area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare un'altra definizione di foresta basata sulla legislazione nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni forniscono la definizione nella notifica e, qualora essa riguardi una misura di sviluppo rurale, devono indicarla nel programma di sviluppo rurale;
39. “terreno boschivo”, una superficie di terreno non classificata come “foresta”, di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico;
40. “sistema agroforestale”, un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Il numero minimo e massimo di alberi per ettaro è determinato dallo Stato membro interessato, tenendo conto delle condizioni ambientali e pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo del terreno;
41. “gestione sostenibile delle foreste”, l'utilizzazione delle foreste e delle superfici boschive in un modo e a un'intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, attualmente e in futuro, importanti funzioni

ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi;

42. “bosco ceduo a rotazione rapida”, le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le attività riguardano la produzione di prodotti di cui all’allegato I del trattato;
43. “specie a rapido accrescimento”, bosco a rotazione rapida in cui gli alberi sono coltivati con un tempo di rotazione compreso tra 8 e 20 anni (intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella);
44. “silvicoltore”, il proprietario, utente, affittuario o gestore della foresta che è legalmente abilitato a utilizzare e gestire la superficie forestale;
45. “silvicoltore privato”, il soggetto privato che gestisce terreni di proprietà non specificata. Con riguardo alle imprese private, la definizione si basa sul diritto nazionale di ciascuno Stato membro o regione. Una società statale può essere un beneficiario che rientra nella categoria di “silvicoltore privato” se la società è stata definita “privata” a norma della legislazione nazionale;
46. “avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale”, condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un’impresa agricola:
 - a) nei tre anni precedenti o
 - b) su una media triennale calcolata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
47. “altre avversità atmosferiche”, condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano meno del 30% della produzione media annua di un’azienda agricola:
 - a) nei tre anni precedenti o

- b) su una media triennale calcolata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;
48. “evento catastrofico”, un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola e dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale;
49. “incidente ambientale”, un fenomeno specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell’ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, che distrugge più del 30% della produzione annua dell’impresa agricola nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l’inquinamento atmosferico;
50. “regioni meno sviluppate”, regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% del PIL medio dell’UE-27;
51. “regioni ultraperiferiche”, le regioni di cui al primo comma dell’articolo 349 del trattato;
52. “isole minori del Mar Egeo”, le isole minori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio⁴⁰;
53. “mappa degli aiuti a finalità regionale”, l’elenco delle zone designate da uno Stato membro in conformità delle condizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e approvate dalla Commissione;
54. “soglia di notifica” per gli aiuti agli investimenti concessi a norma della sezione II, capi 2 e 3, dei presenti orientamenti, gli importi di aiuto che superano le soglie riportate nella tabella qui di seguito:

⁴⁰

GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

Intensità di aiuto	Soglia di notifica
10%	7,5 Mio di EUR
15%	11,25 Mio di EUR
25%	18,75 Mio di EUR
35%	26,25 Mio di EUR
50% e oltre	37,5 Mio di EUR

55. “zone scarsamente popolate”, le zone designate dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;
56. “zona a”, ogni zona designata su una mappa degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
57. “zona c”, ogni zona designata su una mappa degli aiuti a finalità regionale in applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
58. “consulenza”, l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto;
59. “filiera corta”, una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
60. “animale protetto”, qualsiasi animale protetto dalla legislazione unionale o nazionale;
61. “importo di aiuto corretto”: l’importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (50 + 0,50 \times B + 0,34 \times C)$, dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa

l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 Mio di EUR e 100 Mio di EUR; C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 Mio di EUR;

62. “grande progetto di investimenti”, un investimento riguardante la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, la produzione di cotone, gli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività non agricole o gli investimenti per servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi con costi ammissibili superiori a 50 Mio di EUR, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell'aiuto;
63. “fabbisogno di finanziamento”, la differenza tra i costi complessivi previsti e attualizzati del progetto sovvenzionato e le entrate complessive previste e attualizzate per il periodo di riferimento;
64. “investimenti di capitale”, opere di costruzione e opere ingegneristiche realizzate dall'impresa agricola che creano un attivo;
65. “polo”, un raggruppamento di imprese indipendenti - “start-up”, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
66. “organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza”, un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale quali definite nella disciplina RSI quale sostituita o abrogata, e/o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, a titolo non discriminatorio e non esclusivo, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Se tale ente svolge anche attività economiche, i costi e i ricavi di tali attività

devono essere contabilizzati separatamente. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

67. “normali condizioni di mercato”, una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una gara d'appalto aperta, incondizionata e trasparente;
68. “registro genealogico”, qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico
- (a) tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita e
 - (b) in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti;
69. [“conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e in silvicoltura”,
- (a) “conservazione in situ”, nel settore agricolo, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
 - (b) “conservazione in situ”, nel settore forestale, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
 - (c) “conservazione nell'azienda agricola o nell'azienda silvicola”, la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un'azienda agricola o silvicola;
 - (d) “conservazione ex situ”, la conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell'habitat naturale;
 - (e) “collezione ex situ”, la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;]

70. [“instaurazione e sviluppo di filiere corte”, l’instaurazione e lo sviluppo di catene di approvvigionamento che implicino la partecipazione di non più di un intermediario tra agricoltore e consumatore;]
71. [“instaurazione e sviluppo di mercati locali”, l’instaurazione e lo sviluppo di
- a. mercati situati a un raggio di [XXX] chilometri dall’azienda agricola d’origine del prodotto, all’interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure
 - b. mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale fissa un raggio chilometrico a partire dall’azienda agricola d’origine del prodotto, all’interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure
 - c. mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa convincente;]
72. [“piccolo operatore” ai fini delle misure di cooperazione, una microimpresa quale definita nella raccomandazione 2003/361 della Commissione⁴¹ o una persona fisica;]
73. “infrastruttura su piccola scala”, un’infrastruttura con costi ammissibili limitati a 2 Mio di EUR.

3. PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

- (39) Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno, la Commissione ne analizza in genere la struttura per accertarsi che l’impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.
- (40) La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell’8 maggio 2012 proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili dalla Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto. A tal fine la Commissione riterrà una misura di aiuto compatibile con il trattato soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:

⁴¹ Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato;
 - (b) necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito;
 - (c) adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune;
 - (d) effetto di incentivazione: l'aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
 - (e) proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l'attività nel settore interessato;
 - (f) limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell'aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;
 - (g) trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.
- (41) Alcune categorie di regimi possono inoltre essere soggette a un requisito di valutazione ex post con riguardo al bilancio generale degli effetti, come descritto al punto (687) dei presenti orientamenti. In tali casi, la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di rinotificarne la proroga successivamente.
- (42) Inoltre, nel caso in cui una misura di aiuto di Stato o le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando questo è parte integrante della misura) comporti una violazione indissociabile del diritto dell'UE, l'aiuto non può essere

dichiarato compatibile con il mercato interno⁴². In particolare, si ritiene che le seguenti misure di aiuto comportino una violazione indissociabile del diritto dell'UE:

- (a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;
 - (b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - (c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- (43) I principi di valutazione comuni devono essere considerati nel contesto specifico della politica agricola comune. Le considerazioni generali in materia di politica della concorrenza si applicano dunque all'insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alla sezione I, sottocapitoli da 3.1. a 3.7, dei presenti orientamenti a causa di considerazioni specifiche applicabili nel settore agricolo.

3.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

- (44) Gli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile.
- (45) Gli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali devono fare stretto riferimento alla PAC, avere obiettivi chiaramente definiti, essere coerenti con tali obiettivi e contribuire al loro conseguimento. Gli aiuti di Stato devono essere pertanto coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale e compatibili con le norme relative all'organizzazione comune dei mercati ("OCM").

Obiettivi di sviluppo rurale

- (46) La Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento SR e delle sue modalità di esecuzione o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale.

⁴² Cfr. la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

- (47) Per quanto riguarda le misure di aiuto per lo sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite aiuti di Stato, al fine di garantire la coerenza con le misure di sviluppo rurale proposte per un cofinanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri devono dimostrare l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato in esame e i programmi di sviluppo rurale pertinenti. Ogni notifica deve essere accompagnata da tale documentazione. Gli aiuti di Stato che non soddisfano i suddetti requisiti non saranno autorizzati.
- (48) La Commissione ritiene soddisfatto il principio in relazione a tali altre categorie di misure di aiuto (misure di aiuto di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.2 e 1.3, dei presenti orientamenti) che esulano dall'ambito dello sviluppo rurale e in relazione alle quali ha acquisito un'esperienza sufficiente a garantire la coerenza di tali misure con gli obiettivi dello sviluppo rurale e della PAC e il loro contributo a tali obiettivi.
- (49) Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento nell'ambito di un regime, l'autorità che concede l'aiuto è tenuta a confermare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. A tal fine gli Stati membri possono avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell'ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell'investimento nelle zone interessate.

Norme dell'OCM

- (50) Data la specificità del settore agricolo⁴³, benché le norme sugli aiuti di Stato si applichino integralmente a tale settore, la loro applicazione resta tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti del primo pilastro della PAC. In altre parole, quando uno Stato membro si richiama alle disposizioni degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, queste non prevalgono sulle disposizioni del regolamento relativo all'OCM unica né possono perturbare il corretto funzionamento dell'organizzazione del mercato nel settore considerato⁴⁴.
- (51) Ulteriori condizioni specifiche sulla conformità con i principi dell'OCM unica sono previste alla sezione II dei presenti orientamenti, nel sottocapitolo 1.1.1 sugli aiuti agli investimenti, nel sottocapitolo 1.1.4. sulla costituzione di associazioni e

⁴³ Cfr. punti (12) e (13) dei presenti orientamenti.

⁴⁴ Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

organizzazioni di produttori e nel capitolo 1.2.2. sulla chiusura di capacità di produzione.

Obiettivi *ambientali*

- (52) A norma dell'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile." La base giuridica delle misure essenziali in materia di ambiente del 1° e 2° pilastro della PAC è l'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'integrazione delle problematiche ambientali nelle altre politiche dell'Unione. In linea con questo requisito, le priorità dell'Unione a favore dello sviluppo rurale dovrebbero essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile. La promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente a norma dell'articolo 11 del trattato tiene anche conto del principio "chi inquina paga"⁴⁵. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno tenere particolarmente conto delle questioni ambientali. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, occorrerà dimostrare che il regime non configura una violazione della normativa applicabile dell'Unione e in particolare delle norme in materia di tutela ambientale⁴⁶ e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità (regolamento....). Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto dovranno essere identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. Nei casi in cui esiste un impatto ambientale, la notifica dovrà fornire

⁴⁵ Quinto considerando del regolamento sullo sviluppo rurale.

⁴⁶ Con riguardo alla normativa dell'Unione europea in materia ambientale: la direttiva "Uccelli" (direttiva 2009/147/CE, GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7); la direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7); la direttiva "Nitrati" modificata (direttiva 91/676/CEE del Consiglio, GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1); la direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1); la direttiva sulle acque sotterranee (direttiva 2006/118/CE, GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19); la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (direttiva 2009/128/CE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71); il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 27.11.2009, pag. 1); la direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE, GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) e, ogniqualvolta applicabile, la direttiva sulla valutazione ambientale strategica (direttiva 2001/42/CE, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

informazioni atte a dimostrare che l'aiuto non comporterà una violazione della normativa europea applicabile in materia di tutela ambientale.

3.2. Necessità dell'intervento statale

- (53) Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, è innanzitutto necessario analizzare il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati a situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non riesce a conseguire, soprattutto in un contesto di scarsa disponibilità di risorse pubbliche.
- (54) A determinate condizioni, gli aiuti di Stato possono effettivamente correggere i fallimenti del mercato, contribuendo a un funzionamento efficiente e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell'equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi.
- (55) Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a una misura di aiuto che soddisfi le condizioni specifiche di cui alla sezione II dei presenti orientamenti. Tale aiuto dovrebbe essere pertanto considerato compatibile con il mercato interno a norma, rispettivamente, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

3.3. Adeguatezza degli aiuti

- (56) La misura di aiuto notificata deve essere uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Una misura di aiuto non è considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di strumenti di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo agli obiettivi della PAC e dello sviluppo rurale. È importante tener presente che, ai fini del conseguimento degli obiettivi, possono esistere altri strumenti più idonei come la regolamentazione, gli strumenti di mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento del contesto in cui operano le imprese.

Adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi

- (57) Se uno Stato membro decide di istituire un regime di aiuti analoghi a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite risorse nazionali, mentre la stessa misura è al contempo prevista dal programma di sviluppo rurale pertinente, tale Stato

deve dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto alla misura del programma di sviluppo rurale in questione.

- (58) Per quanto riguarda gli altri aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali che soddisfano le condizioni specifiche previste dai sottocapitoli pertinenti della sezione II dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che l'aiuto di Stato sia uno strumento di intervento adeguato.

Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

- (59) Gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia quella che rischia meno di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.
- (60) A tal proposito, se l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio aiuti agli investimenti, sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), non siano appropriate.
- (61) Nel caso di alcune categorie di aiuti, quali ad esempio gli aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, gli aiuti per i servizi di consulenza, gli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole, gli aiuti per le misure promozionali, gli aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione e di eradicazione delle epizootie e degli organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti al settore zootecnico, l'aiuto è concesso ai beneficiari finali indirettamente, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l'aiuto è corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.
- (62) La valutazione della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno viene effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

- (63) La Commissione ritiene che l'aiuto concesso nella forma prevista nella misura di sviluppo rurale pertinente e nel sottocapitolo applicabile della sezione II dei presenti orientamenti costituisca uno strumento di aiuto adeguato.

3.4. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

- (64) Gli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali sono considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.
- (65) Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Va inoltre osservato che simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati.
- (66) Questi stessi motivi hanno indotto la Commissione ad autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare il rispetto di norme obbligatorie solo nella misura in cui essi soddisfino gli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
- (67) Per lo stesso motivo, si ritiene che un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario prima di presentare la domanda di aiuto alle autorità nazionali non contenga la necessaria componente di incentivo e debba essere considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario.
- (68) Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato un formulario di domanda di aiuto allo Stato membro interessato prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività.
- (69) La domanda di aiuto deve contenere almeno il nome e le dimensioni dell'impresa del richiedente, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di

inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Nella domanda, i beneficiari devono spiegare cosa sarebbe successo in assenza di aiuto (ossia lo "scenario controfattuale").

- (70) Le grandi imprese devono inoltre fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Le PMI non sono soggette a tale obbligo.
- (71) L'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all'attività da parte del beneficiario.
- (72) In deroga ai punti (68)-(71), si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale abbia un effetto di incentivazione se stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e se è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività. Quest'ultima condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
- (73) In deroga ai punti (68)-(71), per le seguenti categorie di aiuto a carattere compensativo non è richiesto un effetto di incentivazione: gli aiuti per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque, gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche, gli aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e gli organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti per i capi morti e gli aiuti per danni causati da animali protetti. Questa eccezione non si applica ai costi connessi alle misure preventive.
- (74) In deroga ai punti (68)-(71), si presume che le seguenti categorie di aiuto abbiano un effetto di incentivazione: gli aiuti agli investimenti per conformarsi alle norme di cui punti da (140) a (142), gli aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale nell'azienda agricola a norma della sezione II, sottocapitolo 1.1.1.2, dei presenti orientamenti, gli aiuti per misure promozionali a norma del punto (441), paragrafi 2, 3 e 4, gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo a norma della sezione II, sottocapitolo 1.3.7, dei presenti orientamenti e gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale

dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico a norma del punto (611), lettera e), dei presenti orientamenti.

Aiuti individuali agli investimenti notificati

- (75) Oltre ai requisiti sopra indicati, per gli aiuti individuali notificati lo Stato membro deve fornire prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto per il quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui nessuna autorità pubblica nel SEE conceda un aiuto al beneficiario.
- (76) Gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti ufficiali quali documenti dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi (segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.
- (77) In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) del progetto⁴⁷, il tasso di rendimento interno (TRI)⁴⁸ o l'utile sul capitale investito (*return on capital employed* — ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

⁴⁷ Il valore attuale netto (VAN) di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

⁴⁸ Il tasso di rendimento interno (TRI) non si basa sugli utili contabili in un dato anno ma tiene conto dei flussi di cassa futuri attesi durante l'intero periodo dell'investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il valore attuale netto di un flusso di cassa equivale a zero.

3.5. Proporzionalità dell'aiuto

- (78) L'aiuto è considerato proporzionato solo se non sarebbe possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore. L'importo dell'aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile. La proporzionalità può dipendere anche dal grado di selettività della misura.
- (79) Gli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali devono essere sempre proporzionati. Un aiuto si considera proporzionato se l'importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato.

Intensità massime di aiuto

- (80) In linea di principio, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l'importo degli aiuti deve essere inferiore ai costi ammissibili. Le limitate eccezioni a questa regola per incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici sono espressamente previste nei pertinenti sottocapitoli 1.2.2 e 1.1.3 della sezione II dei presenti orientamenti.
- (81) Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, nell'ambito dei presenti orientamenti la Commissione applica inoltre intensità massime di aiuto. Qualora non si riesca a fissare l'intensità massima di aiuto a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili, ad esempio nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo di piccole aziende agricole, o al fine di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, vengono stabiliti importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti.
- (82) Il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti alla sezione II dei presenti orientamenti sono rispettati.
- (83) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto per ciascun progetto al momento della concessione. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
- (84) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

- (85) Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto.
- (86) Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
- (87) Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
- (88) Per quanto concerne gli aiuti agli investimenti nelle zone rurali, l'intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta applicando il meccanismo descritto al punto (38).61. I grandi progetti di investimento non possono inoltre beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.
- (89) Gli aiuti concessi per compensare le perdite, gli aiuti di Stato volti a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e da animali protetti, gli aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e gli organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi dovrebbero limitarsi ad assistere imprese agricole che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere gli agricoltori a correre rischi non necessari e le conseguenze di scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero ricadere sulle aziende agricole stesse.
- (90) Inoltre, in sede di valutazione della compatibilità dell'aiuto, la Commissione prenderà in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte dal beneficiario. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l'intensità massima di aiuto sarà concessa solo per la parte che non può essere coperta da un'assicurazione. La compensazione sarà pertanto ridotta del 50% per le imprese agricole che non abbiano sottoscritto un'assicurazione per il prodotto in esame. Per questo motivo, al fine di migliorare ulteriormente la gestione dei rischi è necessario incoraggiare le aziende agricole a sottoscrivere se possibile un'assicurazione. Tuttavia, se lo Stato membro è in grado di dimostrare in maniera convincente che non sono disponibili polizze di assicurazione finanziariamente convenienti per un

determinato tipo di evento o prodotto, possono essere concessi aiuti di Stato per compensare l'assenza di assicurazione.

Condizioni aggiuntive per gli aiuti individuali notificati e gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati

- (91) Di regola, gli aiuti individuali agli investimenti notificati sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del "sovraccosto netto".
- (92) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, eventualmente, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
- (93) Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto (92) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.
- (94) Per quanto riguarda gli aiuti individuali agli investimenti notificati, la Commissione verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (92). I calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l'aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (76). Il suddetto requisito non si applica agli investimenti connessi alla produzione primaria di prodotti agricoli.

Cumulo di aiuti

- (95) Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di

un'attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti.

- (96) Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali misure riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai presenti orientamenti.
- (97) Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.1.2 e 3.3., dei presenti orientamenti possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.1.2 e 3.3., dei presenti orientamenti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dai presenti orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato o da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
- (98) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
- (99) Gli aiuti autorizzati a norma dei presenti orientamenti non sono cumulabili con gli aiuti "de minimis" a fronte degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti dai presenti orientamenti.
- (100) Il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.1.5.1., 1.1.6 e 1.1.8, dei presenti orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento PD dovrebbe essere

escluso. La clausola di revisione prevista al punto (689) dovrebbe anch'essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

3.6. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (101) Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune.

Considerazioni generali

- (102) Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto coinvolti⁴⁹.
- (103) In primo luogo, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza sarà più limitato. In secondo luogo, la Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto, che costituiscono un requisito minimo di compatibilità il cui scopo è prevenire il ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell'aiuto e costi ammissibili risulta molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori sono gli effetti positivi potenziali generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell'aiuto, tanto più elevata sarà l'intensità di aiuto.
- (104) Tuttavia, anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Ciò è più probabile nel settore agricolo, che differisce dagli altri mercati per la struttura specifica della produzione primaria, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese. In tale mercato il rischio di distorsione della concorrenza è elevato anche quando gli importi degli aiuti concessi sono ridotti.
- (105) Gli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali possono causare due principali distorsioni della concorrenza e degli scambi, ovvero distorsioni del

⁴⁹ Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

mercato dei prodotti ed effetti sull'ubicazione, dando luogo in entrambi i casi a inefficienze allocative (che compromettono il rendimento economico del mercato interno) e a problemi di distribuzione (la distribuzione delle attività economiche tra le regioni).

- (106) Queste due principali distorsioni devono essere viste in rapporto alla coerenza dell'aiuto nel settore agricolo con la politica di sviluppo rurale. In base all'esperienza del periodo 2007-2013, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto alla produzione agricola primaria rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nei sottocapitoli applicabili della sezione II dei presenti orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.
- (107) Date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, ad esempio nel settore della trasformazione alimentare⁵⁰, le considerazioni di politica generale in materia di concorrenza relative all'effetto sulla concorrenza e sugli scambi si applicano allo stesso modo a tutti questi settori, inclusi gli aiuti agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione nel settore agricolo, gli aiuti agli investimenti nelle aree rurali e gli aiuti agli investimenti nel settore forestale. Le condizioni di cui ai punti (108) - (120) devono essere pertanto rispettate con riguardo a tali misure di aiuto.

Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti dell'allegato I nel settore forestale e nelle zone rurali

- (108) I regimi di aiuti non devono comportare distorsioni significative della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti deleteri sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell'ambito di regimi potrebbero inoltre condurre a una significativa perdita di

⁵⁰

Nel quadro degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1), le norme applicabili alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono già state armonizzate con quelle applicabili alle imprese non agricole (punto 17 degli orientamenti 2007-2013).

attività economica in altre zone del SEE, un rischio ancora più pronunciato nel caso in cui il regime sia incentrato su determinati settori.

- (109) Lo Stato membro deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti interessati, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, lo Stato membro può sottoporle eventuali valutazioni d'impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza.

Aiuti individuali agli investimenti notificati per la trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti dell'allegato I nel settore forestale e nelle zone rurali

- (110) Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti in appresso ai punti da (111) a (120) e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto.
- (111) Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri devono fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati.
- (112) Per valutare le potenziali distorsioni, la Commissione fa ricorso a diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l'andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti, le barriere all'ingresso e all'uscita e la differenziazione del prodotto.
- (113) Il fatto che un'impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di reggere da sola la concorrenza oppure che gode di vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.
- (114) La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:
- a) quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino e

- b) quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.
- (115) Per decidere se l'aiuto possa servire alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà l'eventuale inefficienza del mercato.
- (116) Nel caso di un mercato in crescita, vi sono meno motivi per temere che l'aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l'uscita dal mercato o l'ingresso sul mercato.
- (117) I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. A questo proposito, la Commissione opera una distinzione tra i casi in cui, in un'ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, registra un tasso di crescita negativo) e i casi in cui il mercato rilevante è in fase di declino relativo (ad esempio registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento).
- (118) La scarsa efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel triennio precedente l'avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure potrà essere determinata sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi 3-5 anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure la probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.
- (119) In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente gli effetti dell'aiuto, in particolare se il mercato geografico è mondiale. In casi simili, la Commissione valuterà l'effetto dell'aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comporti un'esclusione dei produttori del SEE.
- (120) Per valutare l'esistenza di un notevole potere di mercato, la Commissione terrà conto della posizione del beneficiario in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l'investimento. La Commissione prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario, nonché dei suoi concorrenti, e altri fattori pertinenti: ad esempio, potrà valutare la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la

presenza di eventuali barriere all'ingresso⁵¹, il potere contrattuale dell'acquirente⁵² e le barriere all'espansione o all'uscita.

3.7. Trasparenza

- (121) Lo Stato membro interessato pubblica su un sito web generale relativo agli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale le seguenti informazioni relative ai regimi di aiuti di Stato: il testo integrale del regime di aiuti notificato e le relative disposizioni di applicazione, l'autorità che concede l'aiuto, i nomi dei singoli beneficiari, la forma (in particolare lo strumento di aiuto) e l'importo dell'aiuto concesso a ciascuno di essi, la regione (a livello NUTS II) in cui ha sede il beneficiario e il settore economico principale in cui questo opera a livello di gruppo NACE. Questi requisiti si applicano anche, *mutatis mutandis*, agli aiuti ad hoc.
- (122) L'obbligo di pubblicazione di cui al punto (121) si applica esclusivamente alle misure di aiuto individuali di importo superiore a:
- i) 15 000 EUR/beneficiario nel settore della produzione primaria;
 - ii) 200 000 EUR/beneficiario nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, della commercializzazione di prodotti agricoli e della silvicoltura o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
- (123) Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali, tali condizioni si considerano soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste sugli importi degli aiuti individuali in quote di 150 000 EUR per la produzione agricola primaria e 2 Mio di EUR per la trasformazione di prodotti agricoli, la commercializzazione di prodotti agricoli, la silvicoltura o altre attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.
- (124) Se l'aiuto individuale rientra nell'ambito di applicazione del regolamento SR ed è cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o viene erogato come finanziamento nazionale integrativo per tali misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarlo sul sito web unico relativo agli aiuti

⁵¹ Tra le barriere all'ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione, le barriere all'accesso alle reti e alle infrastrutture. Quando l'aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario dell'aiuto stesso è già insediato in qualità di operatore, l'eventuale presenza di barriere all'ingresso può intensificare il potenziale potere di mercato esercitato dal beneficiario e, quindi, aggravare i possibili effetti negativi di tale potere.

⁵² In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

di Stato, a condizione che l'aiuto individuale sia stato pubblicato conformemente agli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tal caso lo Stato membro deve far figurare sul sito web unico di cui al punto (121) un riferimento al sito web di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

- (125) Tali informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni ed essere messe a disposizione del pubblico senza restrizioni⁵³. Per motivi di trasparenza, gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto alla sezione III, capitolo 2, dei presenti orientamenti.

II. CATEGORIE DI AIUTI

1. MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE O NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

1.1. Misure di sviluppo rurale

- (126) Il regolamento SR prevede una serie di misure di sostegno allo sviluppo rurale.
- (127) I presenti orientamenti recepiscono integralmente il contenuto delle misure del regolamento SR e dei suoi regolamenti di esecuzione nella misura in cui esse sono conformi ai principi generali sugli aiuti di Stato.
- (128) Nell'esaminare un aiuto di Stato, la Commissione deve tener conto delle condizioni stabilite dal regolamento SR e delle disposizioni attuative e degli atti delegati [adottati successivamente all'adozione dei presenti orientamenti], conformemente ai principi generali sugli aiuti di Stato.

1.1.1. Aiuti agli investimenti

- (129) Il presente capitolo si applica agli investimenti nelle imprese agricole connessi con la produzione primaria di prodotti agricoli, agli investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- (130) Oltre a soddisfare i principi di valutazione comuni, tutti gli aiuti agli investimenti devono essere conformi alla seguente condizione: se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo

⁵³ Le informazioni devono essere regolarmente aggiornate (per esempio ogni sei mesi) e disponibili in formato aperto.

agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno UE a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

1.1.1.1. Aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

- (131) Gli aiuti per investimenti di cui al presente sottocapitolo sono dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se soddisfano la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (130) dei presenti orientamenti e le condizioni specifiche di seguito indicate.
- (132) Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti per investimenti materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria. L'investimento è realizzato da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
- (133) Il presente sottocapitolo si applica anche agli investimenti materiali e immateriali connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello delle aziende agricole, purché siano soddisfatte le condizioni di seguito indicate.
- (a) Qualora l'investimento sia destinato alla produzione di biocarburanti ai sensi della direttiva 2009/28/CE⁵⁴ nelle aziende agricole, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio anno di carburante per il trasporto dell'azienda agricola. Il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato.
- (b) Qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è

⁵⁴ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'energia elettrica è immessa nella rete, i produttori sono soggetti a responsabilità di bilanciamento standard se esistono mercati di bilanciamento concorrenziali infragiornalieri.

- (134) Qualora più aziende agricole realizzino l'investimento nella produzione di energia o di biocarburanti, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.
- (135) [Gli Stati membri esigono il rispetto delle norme minime in materia di efficienza energetica per gli investimenti sovvenzionati che comportano il consumo o la produzione di energia qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale o internazionale.
- (136) Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili all'aiuto, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.
- (137) Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture ricche di amido, di zuccheri e di colture oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. L'aiuto ai progetti per la produzione di biocarburanti o bioliquidi è limitato ai biocarburanti o ai bioliquidi che soddisfano i criteri di sostenibilità previsti all'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In tale contesto, è opportuno che una valutazione generale venga inclusa nella valutazione ambientale strategica del programma di sviluppo rurale.]
- (138) Se la capacità produttiva dell'impianto supera il consumo medio annuo del beneficiario/dei beneficiari, gli Stati membri rispettano le condizioni previste dalla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (e l'energia).
- (139) L'investimento persegue in particolare i seguenti obiettivi:
- a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

- c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- d) conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- e) ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi;
- f) garantire il rispetto delle norme alle condizioni indicate ai punti (140)-(142).

(140) Possono essere concessi aiuti ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

(141) La Croazia può concedere un aiuto per l'attuazione della direttiva "Nitrati" modificata entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

(142) Qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle aziende agricole, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a queste prescrizioni per un massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'azienda agricola.

(143) Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) un piano di gestione del bacino idrografico, quale previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui deve essere realizzato

l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 della suddetta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure;

- b) contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono già presenti o saranno installati nell'ambito dell'investimento;
- c) un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è considerato ammissibile solo se dalla valutazione ex ante risulta presentare un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5% e il 25%, in base ai parametri tecnici degli impianti o dell'infrastruttura esistenti. Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
 - i. l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
 - ii. in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
 - iii. le condizioni di cui alla lettera c) non sono richieste per un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica, ovvero per un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- d) un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale e sotterraneo è ammissibile solo se:

- i. le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità di acqua; e
 - ii. un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Tale analisi dell'impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.
- e) In deroga alla lettera d), punto i), gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata continuano ad essere ammissibili se:
 - i. l'investimento è combinato con un investimento destinato a un impianto di irrigazione esistente o a un elemento delle infrastrutture di irrigazione che presenta, in base alla valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5% e il 25% in base ai parametri tecnici degli impianti o dell'infrastruttura esistenti e
 - ii. l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento complessivo, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento destinato a un impianto di irrigazione esistente o a un elemento delle infrastrutture di irrigazione.
- f) A titolo di deroga, la condizione di cui alla lettera d), punto i), non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino esistente approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;

- ii. al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
- iii. tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; e
- iv. l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

(144) Le superfici non irrigate ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, definite e giustificate dagli Stati membri, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata.

Costi ammissibili

(145) Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:

- (a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente; [per i giovani agricoltori, tale percentuale può raggiungere il [...] dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione];
- (b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- (c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- (d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;

- (e) spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al punto (139), lettera d);
 - (f) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi;
 - (g) in caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di tali eventi probabili.
- (146) Gli aiuti non possono essere concessi nei casi seguenti:
- (a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - (b) impianto di piante annuali;
 - (c) acquisto di animali, ad eccezione degli investimenti realizzati ai fini dell'obiettivo di cui al punto (139), lettera e), dei presenti orientamenti;
 - (d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione vigenti, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori, degli aiuti concessi dalla Croazia per l'attuazione della direttiva "Nitrati" modificata e degli aiuti volti a consentire il rispetto delle nuove norme UE conformemente alle condizioni di cui ai punti (140)-(142) dei presenti orientamenti;
 - (e) i costi diversi da quelli di cui al punto (145) connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati ammissibili.
- (147) Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi del punto (139), lettera e), dei presenti orientamenti non sono cumulabili con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 e 1.2.1.5, dei presenti orientamenti.

Intensità di aiuto

- (148) L'intensità di aiuto non supera:
- (a) il 75% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;

- (b) il 75% dell'importo dei costi ammissibili per gli investimenti nelle isole minori del Mar Egeo;
 - (c) il 75% dei costi ammissibili per gli investimenti in Croazia connessi all'attuazione della direttiva "Nitrati" modificata conformemente al punto (141) dei presenti orientamenti;
 - (d) il 50% dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - (e) il 40% dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
- (149) Le aliquote di cui al punto (148) possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'aliquota cumulativa massima dell'aiuto non superi il 90% per:
- (a) i giovani agricoltori quali definiti al punto (38)20, o già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;
 - (b) investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento SR, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
 - (c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento SR;
 - (d) interventi finanziati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;
 - (e) investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (139), lettera b); in questo caso l'intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme UE in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;
 - (f) investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell'azienda agricola, come indicato al punto (139), lettera a), collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.1.5.1 e 1.1.8, dei presenti orientamenti.

(150) Nel caso degli investimenti non produttivi di cui al punto (139), lettera d), e degli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al punto (139), lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

(151) Per quanto riguarda gli investimenti con obiettivi di prevenzione di cui al punto (139), lettera e), l'intensità massima di aiuto è pari all'80%. Può essere aumentata fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

1.1.1.2. Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

(152) Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il paesaggio naturale e gli edifici dell'azienda agricola che costituiscono un patrimonio culturale e naturale sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (130) degli orientamenti medesimi e le condizioni seguenti.

(153) L'aiuto è concesso per il patrimonio, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Costi ammissibili

(154) Sono ammissibili i seguenti costi destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

- (a) costi degli investimenti in attivi materiali;
- (b) opere permanenti realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori.

Intensità di aiuto

(155) L'intensità di aiuto non supera i massimali di seguito indicati.

- (a) Nel caso di investimenti destinati a preservare elementi non produttivi del patrimonio situati nell'azienda agricola, quali elementi di interesse archeologico o storico, l'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi effettivamente sostenuti.
- (b) Nel caso di investimenti destinati a preservare elementi produttivi del patrimonio situati nelle aziende agricole, a condizione che l'investimento non

comporti un aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità massima di aiuto è pari

- i) all'80% dei costi reali sostenuti in zone soggette a vincoli naturali;
 - ii) al 70% dei costi reali sostenuti nelle regioni meno sviluppate;
 - iii) al 60% dei costi reali sostenuti nelle altre zone.
- (c) In caso di aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui ai punti (148) e (149).
 - (d) Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100% dei costi ammissibili, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici nelle aziende agricole.
 - (e) Fatte salve le norme di cui alle lettere da a) a d), l'intensità massima di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili se l'investimento riguarda infrastrutture su piccola scala.
 - (f) Gli aiuti per opere permanenti realizzate dall'agricoltore o dai suoi collaboratori sono limitati a 10 000 EUR all'anno.

1.1.1.3. Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali o altre strutture

- (156) Gli aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione, realizzata nell'interesse pubblico, di fabbricati aziendali o altre strutture sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (130) degli orientamenti stessi e le condizioni seguenti.
- (157) La rilocalizzazione del fabbricato aziendale o di altre strutture situate all'interno o in prossimità di insediamenti rurali ("fabbricato aziendale") deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico. L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente sottocapitolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

Costi ammissibili

- (158) Sono ammissibili i seguenti costi:
 - (a) in caso di smantellamento, rimozione e ricostruzione di strutture esistenti: i costi effettivamente sostenuti;

- (b) nei casi che comportano una componente di ammodernamento: l'aumento di valore delle strutture nuove e preesistenti interessate;
- (c) nei casi che comportano un aumento della capacità di produzione: i costi relativi a tale aumento.

Intensità di aiuto

(159) Si applicano le seguenti intensità di aiuto:

- a) se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi effettivamente sostenuti per tali attività;
- b) se, in aggiunta alla lettera a), la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale comporta l'ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità produttiva, in relazione ai costi connessi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità produttiva si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui ai punti (148) e (149). Ai fini del presente punto, la semplice sostituzione di un fabbricato o di impianti esistenti con un nuovo fabbricato o nuovi impianti più moderni che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non è considerata connessa all'ammodernamento;
- c) se la rilocalizzazione riguarda attività situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato, e interessa infrastrutture su piccola scala, l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

1.1.1.4. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

(160) Gli aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli in un prodotto agricolo e alla commercializzazione di prodotti agricoli sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti,

la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (130) e le disposizioni di seguito indicate.

- (161) Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli in un prodotto agricolo e alla commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto indicato ai punti (38).7 e 9 dei presenti orientamenti.
- (162) Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in un prodotto agricolo e della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno dei seguenti strumenti di aiuto:
- (a) regolamento generale di esenzione per categoria [REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato], quale sostituito o modificato o
 - (b) orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020⁵⁵, o
 - (c) le condizioni di cui al presente sottocapitolo.

Costi ammissibili

- (163) I costi ammissibili a norma del punto (162), lettera c) riguardano unicamente:
- (a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
 - (b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - (c) i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - (d) con riguardo agli investimenti immateriali: l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

⁵⁵

GU C 209 del 23.7.2013.

(164) Non sono ammissibili i costi seguenti:

- (a) i costi, diversi da quelli di cui al punto (163), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- (b) i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme UE in vigore.

Intensità di aiuto

(165) L'intensità massima di aiuto a norma dei presenti orientamenti non deve superare:

- (a) il 75% dell'importo dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
- (b) il 75% dell'importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;
- (c) il 50% dell'importo dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
- (d) il 40% dei costi di investimento ammissibili nelle altre regioni.

(166) Le aliquote di cui al punto (165) possono essere maggiorate del 20%, purché l'aliquota cumulativa massima dell'aiuto non superi il 90% per operazioni:

- (a) collegate a una fusione di organizzazioni di produttori;
- (b) sovvenzionate nell'ambito del PEI.

(167) Gli aiuti individuali i cui costi ammissibili siano superiori a 25 Mio EUR, o il cui importo effettivo supera i 12 Mio EUR, devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1.1.2. Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

(168) Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito riportate.

- (169) L'aiuto è concesso ai giovani agricoltori quali definiti al punto (38)20 dei presenti orientamenti che sono microimprese e piccole imprese, o alle piccole aziende agricole. Le piccole aziende agricole sono definite dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e sono limitate alle microimprese e alle piccole imprese.
- (170) Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima [in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola] per accedere agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e agli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori è più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole. [Le terre sono prese in considerazione ai fini del calcolo del raggiungimento del livello di soglia solo se sono in locazione o nel caso in cui il richiedente possa in altro modo dimostrare che la soglia sarà rispettata, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.]
- (171) L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente dello Stato membro interessato, la cui attuazione inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
- (172) Nel caso dell'aiuto per i giovani agricoltori, il piano di attività deve prevedere l'obbligo per il beneficiario di conformarsi alla definizione di agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. PD/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.
- (173) [I giovani agricoltori che non dispongono di sufficienti capacità e competenze professionali conformemente al punto (38)20 sono autorizzati a ricevere aiuti a condizione che si impegnino ad acquisire tali competenze entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione dell'aiuto. L'impegno deve figurare nel piano aziendale.]
- (174) [Il piano aziendale deve descrivere almeno:
- (a) nel caso di aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori:
 - i) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
 - iii) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;

- (b) nel caso di aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole:
 - i) la situazione iniziale dell'azienda agricola e
 - ii) i dettagli delle azioni che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione o qualsiasi altra azione.]

(175) L'aiuto è erogato almeno in due rate su un periodo di cinque anni. Per i giovani agricoltori, il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al punto (172).

Intensità di aiuto

(176) L'importo dell'aiuto è limitato a 70 000 EUR per giovane agricoltore e a 15 000 EUR per piccola azienda agricola.

1.1.3. Aiuti per la cessione di aziende agricole

(177) Gli aiuti per la cessione di aziende agricole a un'impresa agricola che aderisce al regime per i piccoli agricoltori sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(178) L'aiuto è concesso alle imprese agricole che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, siano ammissibili e abbiano preso parte per almeno un anno al regime per i piccoli agricoltori istituito al titolo V del regolamento PD e che si impegnino a cedere in via permanente a un altro agricoltore l'intera azienda insieme ai corrispondenti diritti all'aiuto.

(179) L'aiuto è erogato sotto forma di pagamento annuo o sotto forma di pagamento unico.

(180) L'aiuto è versato a partire dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

Intensità di aiuto

(181) L'aiuto corrisponde al 120% del pagamento annuale che il beneficiario percepisce nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori.

1.1.4. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori

(182) La Commissione vede con favore gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori perché creano un incentivo all'associazionismo degli agricoltori. Essa dichiarerà pertanto gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori compatibili con il mercato interno ai sensi

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se tali aiuti soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le disposizioni di seguito specificate.

- (183) Il presente sottocapitolo si applica all'intero settore dell'agricoltura, inclusa la produzione primaria, la trasformazione dei prodotti agricoli e la loro commercializzazione.
- (184) Sono ammissibili all'aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.
- (185) L'aiuto è concesso a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, lo Stato membro verifichi che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.
- (186) Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate stabiliti nell'ambito dell'associazione o dell'organizzazione di produttori sono conformi alle norme in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento "OCM unica".
- (187) In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.
- (188) Gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti alle associazioni di produttori anche dopo che esse sono state riconosciute come organizzazioni di produttori alle condizioni di cui al regolamento "OCM unica".
- (189) L'aiuto è limitato alle associazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.
- (190) L'autorizzazione di regimi di aiuti a norma della presente sezione sarà subordinata all'obbligo di adattamento degli stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.

Costi ammissibili

(191) Possono essere considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

(192) Gli aiuti non sono concessi:

- (a) alle organizzazioni (enti/organismi) di produzione come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;
- (b) alle altre associazioni agricole, che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
- (c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con gli articoli 152 e 159 del regolamento "OCM unica".

(193) L'aiuto è erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento ufficiale dell'associazione o dell'organizzazione di produttori da parte dell'autorità competente sulla base del piano aziendale. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

(194) Gli aiuti concessi alle associazioni o alle organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti.

Intensità di aiuto

(195) L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

(196) L'importo totale dell'aiuto è limitato a 500 000 EUR. L'aiuto è decrescente.

1.1.5. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali

(197) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente alla produzione primaria di prodotti agricoli.

1.1.5.1. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali

- (198) Gli aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali sono dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.
- (199) Il presente sottocapitolo si applica alle imprese agricole e alle associazioni di imprese agricole che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi del punto (38).30 dei presenti orientamenti.
- (200) La misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei cambiamenti necessari delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima.
- (201) Gli aiuti compensano soltanto gli impegni volontari che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del regolamento PD, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori devono essere identificati e descritti nella notifica.
- (202) Gli Stati membri provvedono a fornire alle imprese che si impegnano a svolgere interventi nell'ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, ad esempio tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione degli aiuti a un'adeguata formazione.
- (203) Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al

termine del primo periodo⁵⁶. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore.

- (204) Ove del caso, devono essere rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all'articolo 47 del regolamento SR e del suo atto delegato.
- (205) Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a gestori di terreni e gruppi di beneficiari diversi dalle aziende agricole possono essere concessi nell'ambito della sezione II, sottocapitolo 3.4, dei presenti orientamenti.
- (206) [Gli impegni agro-climatico-ambientali finalizzati all'estensivizzazione dell'allevamento rispettano almeno le seguenti condizioni:
- (a) l'intera superficie foraggera dell'azienda è gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;
 - (b) la densità del bestiame viene definita tenuto conto dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.
- (207) Gli impegni assunti nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale per l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono o per preservare le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica richiedono di:
- (a) allevare animali di razze locali geneticamente adattati a uno o più dei sistemi produttivi tradizionali o degli ambienti del paese, che rischiano di non essere più utilizzati per l'allevamento; oppure
 - (b) preservare risorse genetiche vegetali che si siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.
- (208) L'aiuto può essere concesso per le seguenti specie di animali da allevamento: ovini, caprini, equidi, suini e uccelli.
- (209) Una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono se le seguenti condizioni sono soddisfatte e vengono descritte e incluse nella notifica:
- (a) il numero di femmine riproduttrici a livello nazionale viene dichiarato;
 - (b) tale numero e il fatto che le razze elencate siano a rischio sono certificati da un organismo scientifico competente debitamente riconosciuto;

⁵⁶

Ad esempio, nel caso di sottomisure volte a ripristinare e mantenere gli habitat delle zone umide, data la complessità del conseguimento di tali obiettivi, gli aiuti possono essere concessi per una durata superiore a 7 anni.

- (c) un organismo tecnico competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico della razza;
 - (d) gli organismi in questione possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze in questione.
- (210) Le risorse genetiche vegetali sovvenzionate si considerano minacciate di erosione genetica a condizione che nella notifica vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche/originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale.]
- (211) Sono previsti aiuti alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati ai punti da (206) a (210) del presente sottocapitolo.
- (212) [Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura devono includere i seguenti elementi:
- (a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
 - (b) azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura nell'Unione;
 - (c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.]

Costi ammissibili

- (213) I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Questi pagamenti sono concessi annualmente.
- (214) In casi debitamente giustificati, per interventi relativi alla conservazione dell'ambiente, gli aiuti possono essere concessi sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

- (215) Se necessario, i pagamenti possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese, il massimale è del 30%.
- (216) Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese agricole che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà, di norma, aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che sono sostenuti nuovi costi di transazione.
- (217) Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o ad aziende agricole medie, gli Stati membri devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri stabiliscono se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.
- (218) Gli aiuti nell'ambito della presente misura non possono essere concessi per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica" definita alla sezione II, sottocapitolo 1.1.8, dei presenti orientamenti.

Intensità di aiuto

- (219) Gli aiuti sono limitati ai seguenti massimali: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali; 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate; 450 EUR per ettaro/anno per altri usi della terra; 200 EUR per unità di bestiame (UBA)/anno per l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono.
- (220) Tali importi possono essere aumentati in casi eccezionali debitamente comprovati tenendo conto di circostanze particolari giustificate, a favore di impegni che comportino un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo e significativo sull'ambiente. Non può tuttavia essere autorizzata la concessione di simili aiuti più elevati alle aziende agricole che si limitano a proporre di non modificare le prassi agricole correnti sulle terre di cui trattasi, a meno che non si possa dimostrare l'esistenza di eccezionali benefici in termini di benessere degli animali⁵⁷.

⁵⁷ Ad esempio, per non modificare il pascolo estensivo in forme più intensive di produzione.

1.1.5.2. Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali

- (221) Sono dichiarati compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali che soddisfano i principi di valutazione comuni di cui ai presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (222) Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti alle imprese agricole che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni a favore del benessere degli animali e che rispettano la definizione di "agricoltori attivi" di cui all'articolo 9 del regolamento PD.
- (223) Gli aiuti coprono soltanto gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti devono essere identificati e descritti nel programma.
- (224) [Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili a ricevere aiuti devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione in uno dei seguenti settori:
- (a) acqua e mangime secondo le necessità naturali di allevamento;
 - (b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
 - (c) accesso all'aperto;
 - (d) pratiche volte a evitare la mutilazione e/o la castrazione degli animali o impiego di anestetici e farmaci antinfiammatori nei casi in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano necessarie.]
- (225) Gli impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile.
- (226) Gli Stati membri predispongono il meccanismo di rinnovo degli impegni di cui sopra in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti. Tale meccanismo deve essere comunicato alla Commissione unitamente alla notifica dell'aiuto di Stato in conformità al presente sottocapitolo. Il rinnovo degli impegni rimane soggetto al rispetto delle condizioni approvate dalla Commissione per i pagamenti/per l'aiuto a norma del presente sottocapitolo.

Costi ammissibili

- (227) I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, le aziende agricole per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

- (228) Se necessario i pagamenti possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni riguardanti il benessere degli animali. Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all'assunzione di impegni per il benessere degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto con i costi delle imprese agricole che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà, di norma, aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni nel settore del benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.
- (229) Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri stabiliscono se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

Intensità di aiuto

- (230) Gli aiuti sono limitati al seguente massimale: 500 EUR/UBA.

1.1.6. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque

- (231) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (232) Il presente sottocapitolo si applica alle aziende agricole che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- (233) Gli aiuti ad altri gestori di terreni in casi debitamente giustificati possono essere concessi conformemente alla sezione II, sottocapitolo 3.5, dei presenti orientamenti.

Costi ammissibili

- (234) È concesso un aiuto per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva "Habitat", della direttiva "Uccelli" e della direttiva quadro sulle acque.
- (235) Gli aiuti connessi alla direttiva "Habitat" e alla direttiva "Uccelli" sono concessi unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del regolamento PD.

(236) Gli aiuti in relazione alla direttiva quadro sulle acque sono concessi unicamente per specifici requisiti che:

- a. sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell'Unione in materia di protezione delle acque;
- b. vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del regolamento PD;
- c. vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa dell'Unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva;
- d. richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

(237) I requisiti di cui ai punti (235) e (236) devono essere identificati e descritti nella notifica.

(238) Sono ammissibili all'aiuto le zone seguenti:

1. le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi della direttiva "Habitat" e della direttiva "Uccelli";
2. altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali relative all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva "Habitat"; tali zone non superano il 5% dei siti Natura 2000 designati che rientrano nel campo di applicazione territoriale del programma di sviluppo rurale pertinente;

3. le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

Intensità di aiuto

- (239) Gli aiuti sono limitati agli importi seguenti: 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni; 200 EUR al massimo per ettaro/anno successivamente; 50 EUR come minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque.
- (240) Gli importi massimi di 500 EUR e 200 EUR possono essere maggiorati in casi eccezionali per tener conto di circostanze particolari, che devono essere giustificate. L'importo minimo di 50 EUR per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque può essere diminuito in casi debitamente comprovati, tenuto conto di circostanze particolari che devono essere giustificate.

1.1.7. Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

- (241) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore delle zone montane e di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (242) Si possono concedere aiuti alle imprese agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento SR e che rispettano la definizione di "agricoltori attivi" di cui all'articolo 9 del regolamento PD.

Costi ammissibili

- (243) Gli aiuti sono concessi per compensare, in tutto o in parte, le imprese agricole dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno imputabili ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. Gli Stati membri devono dimostrare l'effettiva esistenza dei vincoli in questione e produrre la prova che l'importo della compensazione erogabile non oltrepassa la perdita di reddito e i costi aggiuntivi dovuti a tali vincoli.
- (244) I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento PD.

(245) Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello di pagamento in funzione:

- a) della gravità dei vincoli naturali permanenti identificati che pregiudicano le attività agricole;
- b) del sistema di produzione agricola.

(246) L'aiuto è concesso annualmente per ettaro di superficie agricola.

Intensità di aiuto

(247) Gli importi erogabili sono fissati tra i seguenti valori minimi e massimi: da un minimo di 25 EUR/ha/anno sulla media della superficie del beneficiario cui è concesso l'aiuto a un massimo di 250 EUR/ha/anno (o un massimo di 450 EUR/ha/anno nelle zone montane quali definite all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento SR).

(248) Gli importi massimi possono essere maggiorati in casi eccezionali debitamente comprovati tenendo conto di circostanze particolari che devono essere giustificate nella notifica.

(249) Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda, da definire, salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro di cui al punto (247) dei presenti orientamenti. A tal fine, le notifiche devono specificare la dimensione dell'azienda che beneficia di tali pagamenti.

(250) In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

(251) In aggiunta ai pagamenti di cui al punto (247), gli Stati membri possono concedere pagamenti nell'ambito di questa misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili a norma dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE)

n. 1698/2005⁵⁸. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento SR, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni a partire dalla data di completamento della delimitazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento SR e comunque al più tardi nel 2018, dall'80% al massimo dell'importo medio stabilito conformemente all'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 fino ad arrivare a non oltre il 20% al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito al meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

(252) Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura.

1.1.8. Aiuti per l'agricoltura biologica

(253) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'agricoltura biologica se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(254) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente alla produzione primaria.

(255) Gli aiuti per ettaro di superficie agricola possono essere concessi alle imprese agricole o alle associazioni di imprese agricole che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio⁵⁹ e che rispettano la definizione di "agricoltori attivi" di cui all'articolo 9 del regolamento PD.

(256) L'aiuto è concesso esclusivamente per gli impegni che vanno al di là dei seguenti criteri e requisiti, elencati nella notifica. I requisiti devono essere identificati e descritti nella notifica:

- a) i pertinenti criteri obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

⁵⁸ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁵⁹ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

- b) i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), rispettivamente secondo e terzo trattino, del regolamento PD;
- c) i pertinenti requisiti minimi applicabili all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché
- d) altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dalla normativa nazionale.

(257) Il periodo iniziale degli impegni deve avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Se gli aiuti sono concessi per la conversione all'agricoltura biologica gli Stati membri possono stabilire un periodo iniziale più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore.

(258) Ove del caso, devono essere rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all'articolo 47 del regolamento SR e del suo atto delegato.

Costi ammissibili

(259) Gli aiuti coprono la compensazione, ai beneficiari, della totalità o di una parte delle spese aggiuntive e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

(260) Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese agricole, il massimale è del 30%. L'aiuto è concesso su base annuale.

(261) Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all'assunzione di impegni a favore dell'agricoltura biologica, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese agricole che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà, di norma, aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni nel settore dell'agricoltura biologica già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

(262) Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in

particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri stabiliscono se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

- (263) Nell'ambito del presente sottocapitolo non possono essere concessi aiuti per impegni coperti da una misura agro-climatico-ambientale, né per i costi contemplati dal sottocapitolo relativo agli aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione a regimi di qualità.
- (264) Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione/commercializzazione dei prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni del sottocapitolo sugli aiuti agli investimenti.

Intensità di aiuto

- (265) L'importo massimo dell'aiuto è il seguente: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali; 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate; 450 EUR per ettaro/anno per altri usi delle terre.
- (266) I suddetti massimali possono essere superati in casi eccezionali, tenendo conto di circostanze particolari che devono essere giustificate.

1.1.9. Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità

- (267) La Commissione dichiara compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (268) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente ai produttori di prodotti agricoli. Sono ammissibili all'aiuto ai sensi del presente sottocapitolo soltanto gli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento PD.

Costi ammissibili

- (269) Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:
- a) costi per l'adesione ai regimi di qualità;
 - b) costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità di cui al punto (271), lettere a), b) e c), dei presenti orientamenti adottate a norma della legislazione unionale o nazionale da o per conto delle autorità competenti;
 - c) costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di

riconoscimento delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite in conformità del regolamento (UE) n. 1151/2012⁶⁰.

(270) Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell'Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

(271) Aiuti per l'adesione ai regimi di qualità di cui al punto (269), lettera a), dei presenti orientamenti sono concessi per le seguenti categorie di regimi di qualità:

- (a) regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni:
 - i) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento OCM unica per quanto riguarda il vino;
 - ii) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 - iii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - iv) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
 - v) regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio⁶¹;
- (b) regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

⁶⁰ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1).

- caratteristiche specifiche del prodotto, oppure
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- ii) i regimi sono accessibili a tutti i produttori;
 - iii) i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;
- (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione “Orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari”⁶².

(272) Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

(273) Gli aiuti di cui al punto (269), lettere b) e c), dei presenti orientamenti non comportano pagamenti diretti ai produttori di prodotti agricoli. Gli aiuti di cui al punto (269), lettere b) e c), dei presenti orientamenti sono versati all’organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

Intensità di aiuto

(274) Gli aiuti di cui al punto (269), lettera a) sono concessi per un periodo massimo di cinque anni e sono limitati a 3 000 EUR per beneficiario e per anno. Essi sono concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

(275) Gli aiuti di cui ai punti (269)b) e (269)c) non superano il 100% delle spese effettivamente sostenute.

⁶² GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

1.1.10. Prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo

- (276) Il presente sottocapitolo verte sugli aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo (compresa la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli), nella misura in cui essi riguardano il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, i servizi di consulenza aziendale o i servizi di sostituzione.
- (277) L'assistenza tecnica ai produttori primari può essere prestata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalle loro dimensioni.
- (278) Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

1.1.10.1. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

- (279) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le condizioni generali per gli aiuti per l'assistenza tecnica e le condizioni seguenti.
- (280) Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.
- (281) Gli aiuti possono riguardare anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole.

Costi ammissibili

- (282) Possono essere concessi aiuti per coprire i seguenti costi ammissibili:
- (a) costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;
 - (b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;
 - (c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore;

(d) per i progetti dimostrativi:

- i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;
- ii) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino a copertura del valore di mercato del bene;
- iii) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- iv) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

(283) Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

(284) Gli aiuti di cui al punto (282), lettere a), c) e d), non comportano pagamenti diretti in denaro alle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Gli aiuti di cui al punto (282), lettere a), c) e d), sono corrisposti al prestatore di servizi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

Intensità di aiuto

(285) L'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

1.1.10.2. Aiuti per servizi di consulenza

(286) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i servizi di consulenza che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le condizioni generali per gli aiuti per l'assistenza tecnica e le condizioni seguenti.

(287) L'aiuto è inteso ad assistere le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori nell'avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda e/o dell'investimento.

(288) La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- (a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- (b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, del regolamento PD e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
- (c) misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all'integrazione settoriale, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
- (d) i requisiti definiti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque;
- (e) i requisiti definiti dagli Stati membri per l'attuazione dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁶³, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁶⁴;
- (f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- (g) consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta.

(289) La consulenza può comprendere altre questioni pertinenti, in particolare le informazioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, biodiversità, protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può inoltre comprendere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

⁶³ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁶⁴ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

- (290) Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore agricolo. Il beneficiario dell'aiuto è il prestatore di servizi di consulenza.
- (291) Gli organismi selezionati per prestare servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
- (292) Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (293) Se debitamente giustificato e opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Intensità di aiuto

- (294) L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.

1.1.10.3. Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola

- (295) Sono considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le condizioni generali per gli aiuti per l'assistenza tecnica e le condizioni di cui al presente sottocapitolo.
- (296) Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti agli agricoltori. L'aiuto è versato al prestatore del servizio di sostituzione nell'azienda agricola.

Costi ammissibili

- (297) Gli aiuti sono concessi in relazione ai costi effettivamente sostenuti per la sostituzione dell'agricoltore, di un coadiuvante familiare che sia una persona fisica o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie.

Intensità di aiuto

- (298) L'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

1.1.11. Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

- (299) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la

cooperazione nel settore agricolo che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(300) Il presente sottocapitolo si applica al settore dell'agricoltura, compresa la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli.

(301) L'aiuto è concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare:

1. rapporti di cooperazione tra diverse imprese della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;
2. creazione di poli e di reti;
3. costituzione e gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'articolo 56 del futuro regolamento SR.

(302) Gli aiuti alla cooperazione sono concessi, in particolare, per le seguenti attività:

1. progetti pilota;
2. sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare (purché si tratti di prodotti agricoli);
3. cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;
4. cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
5. attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
6. azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;

7. approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile⁶⁵ e la preservazione dei paesaggi agricoli;
8. cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;
9. attuazione, segnatamente ad opera di gruppi di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

(303) L'aiuto per la creazione di poli e di reti è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

(304) L'aiuto per le attività di cui al punto (302) 1. e 2., può essere concesso anche a singoli operatori. Se l'aiuto è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o dell'attività sovvenzionata sono divulgati.

(305) Gli aiuti di cui al presente sottocapitolo devono conformarsi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato, che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento sull'OCM unica.

Costi ammissibili

(306) Gli aiuti possono essere concessi per coprire i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività agricole:

1. costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato

⁶⁵ Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell'azienda, purché siano rispettate le condizioni stabilite alla sezione II, sottocapitolo 1.1.1.1, dei presenti orientamenti.

da un gruppo operativo del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento SR. Nel caso dei cluster, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

3. costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
4. costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale o di un piano equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresa la sperimentazione. I costi diretti connessi ad investimenti sono limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato nella sezione II, sottocapitolo 1.1.1.1, dei presenti orientamenti concernente gli aiuti agli investimenti;
5. costi relativi ad attività promozionali.

(307) L'aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

Intensità di aiuto

(308) L'aiuto è erogato fino a concorrenza del 100% dei costi ammissibili.

(309) I costi diretti connessi ad investimenti di cui al punto (306) 4. sono limitati all'intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nel sottocapitolo sugli aiuti agli investimenti.

1.2. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

(310) La concessione di aiuti di Stato può essere uno strumento idoneo per affrontare alcuni tipi di rischi nel settore dell'agricoltura in quanto l'intera attività agricola è particolarmente esposta ai rischi e alle crisi. Esistono però differenze tra i produttori primari e le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, le quali di solito sono maggiormente in grado di far fronte ai rischi. Alcune categorie di aiuto di cui al presente capitolo saranno perciò riservate esclusivamente ai produttori primari.

(311) Nell'autorizzare aiuti di Stato a favore di attività colpite da rischi e crisi, la Commissione terrà in considerazione la necessità di evitare indebite distorsioni della concorrenza esigendo dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi

connessi a tali misure, oppure l'adozione di altre misure adeguate per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e garantire che l'aiuto di Stato sia proporzionato alle perdite subite. Nella propria valutazione la Commissione terrà conto della necessità che gli agricoltori prendano adeguate misure preventive per ridurre al minimo l'importo complessivo dell'aiuto concesso.

(312) Per evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare le imprese dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento calamitoso. Il pagamento dell'aiuto dopo molto tempo dal verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Pertanto, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento. Se l'aiuto è versato sotto forma di prestiti agevolati o di garanzie su prestiti, tali prestiti possono scadere al di là del termine di quattro anni.

(313) I principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le disposizioni comuni in materia di gestione dei rischi e delle crisi di cui ai punti da (310) a (312) sono applicabili a tutti i sottocapitoli seguenti.

1.2.1. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni

1.2.1.1. Aiuti destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

(314) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato gli aiuti di Stato destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali che soddisfino i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(315) Il presente sottocapitolo si applica all'intero settore dell'agricoltura (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).

(316) Secondo una prassi costante, la Commissione dà un'interpretazione restrittiva ai concetti di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto essi costituiscono eccezioni al divieto generale di aiuti di Stato nel mercato interno sancito dall'articolo 107, paragrafo 1,

del trattato. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea⁶⁶.

- (317) Fino ad oggi la Commissione ha considerato come calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni provocate da straripamenti delle acque di fiumi o di laghi. Fino ad oggi la Commissione ha considerato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese⁶⁷. Inoltre, si tiene conto degli sviluppi intervenuti nel contesto della modernizzazione degli aiuti di Stato, che consentono di applicare l'esenzione per categoria a nuove categorie di eventi calamitosi di origine naturale in conformità al punto (322). La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.
- (318) Gli aiuti di Stato concessi nell'ambito del presente sottocapitolo sono subordinati al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro interessato, del fatto che si è verificata una calamità naturale.
- (319) Gli Stati membri dovranno dimostrare l'esistenza di un nesso diretto tra l'evento eccezionale o la calamità naturale e il danno subito dall'azienda attiva nel settore dell'agricoltura.
- (320) L'aiuto è pagato direttamente all'azienda agricola interessata o a un'associazione di produttori di cui l'azienda agricola è socia. Se l'aiuto è versato a un'associazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda agricola.
- (321) I regimi di aiuto sono istituiti entro tre anni dal verificarsi del sinistro e l'aiuto è versato entro quattro anni da tale data.
- (322) Per favorire la gestione rapida delle crisi la Commissione autorizzerà i regimi-quadro di aiuti elaborati ex ante per compensare i danni provocati dai quattro tipi di calamità

⁶⁶ Corte di giustizia, sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C 73/03, Spagna c. Commissione, punto 37 della motivazione; Corte di giustizia, sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, punto 79 della motivazione.

⁶⁷ La Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In linea di massima, la Commissione non accetta che un focolaio epizootico o la presenza di organismi nocivi ai vegetali siano assimilati a calamità naturali o ad eventi eccezionali. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di fatto riconosciuto un'epizoozia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale.

naturali elencati al punto (317), nonché da trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l'aiuto può essere erogato in caso di calamità naturale⁶⁸.

(323) Una volta autorizzato un regime-quadro elaborato ex ante da parte della Commissione, gli Stati membri concedono l'aiuto, qualora si verifichi effettivamente una calamità naturale, purché rispettino i seguenti obblighi di comunicazione ex post:

1. entro [30 giorni] dall'avvio della misura che attua il regime-quadro notificato, le autorità dello Stato membro informano i servizi della Commissione del caso concreto di applicazione. In tale contesto occorre presentare informazioni che permettano di comprovare l'esistenza di una calamità naturale ai sensi del presente sottocapitolo. Occorre inoltre indicare le misure già attuate o programmate e l'entità stimata del danno e dell'aiuto;
2. dopo l'attuazione del regime in una situazione concreta, e comunque entro tre mesi dalla concessione dell'ultimo aiuto individuale connesso a una specifica calamità naturale, le autorità dello Stato membro trasmettono la loro relazione finale. Ai servizi della Commissione dovranno essere sottoposte informazioni conclusive atte a comprovare l'esistenza di una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Inoltre, dovranno essere presentate informazioni relative a tutte le misure individuali di attuazione, con l'indicazione del numero preciso di beneficiari e dell'importo complessivo di aiuto.

(324) Gli aiuti concessi per indennizzare i danni provocati da altri tipi di calamità naturali non menzionati al punto (317) e i danni provocati da eventi eccezionali sono notificati individualmente alla Commissione.

Costi ammissibili

(325) Gli Stati membri devono presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari.

(326) Saranno ammissibili i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica indipendente dall'autorità competente che

⁶⁸

Decisioni della Commissione: N 274b/2010, N 274a/2010, SA.33605, SA.33628, SA.36787.

concede l'aiuto, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità pubblica o da un'impresa di assicurazione.

(327) I danni possono comprendere:

1. danni materiali a edifici, attrezzature, macchinari e scorte, nonché
2. perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(328) Il calcolo dei danni è effettuato a livello dei singoli beneficiari. I danni materiali di cui al punto (327) 1. sono calcolati in base al valore reale dei fabbricati e delle attrezzature.

(329) Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, a condizione che il metodo di calcolo utilizzato consenta di determinare le perdite effettive del beneficiario in un determinato anno.

(330) La Commissione accetterà metodi alternativi di calcolo dei danni, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. Qualora la calamità naturale o l'evento eccezionale abbia colpito un'ampia zona con la stessa intensità, i pagamenti possono basarsi su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino sovracompensazioni particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.

(331) Al fine di evitare una sovracompensazione, dall'importo dei costi ammissibili devono essere detratti i pagamenti eventualmente percepiti dal beneficiario, ad esempio in virtù di polizze assicurative, nonché i costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell'evento eccezionale.

Intensità di aiuto

(332) L'importo dell'indennizzo non supera l'importo necessario per ripristinare la situazione del beneficiario quale era prima del verificarsi della calamità naturale o dell'evento eccezionale. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti, compresi quelli percepiti in virtù di polizze assicurative relative ai danni, non superano il 100% dei costi ammissibili.

1.2.1.2. Aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

- (333) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a indennizzare le imprese agricole per i danni a piante o animali o a edifici aziendali causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, se soddisfano i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.
- (334) Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti concessi per danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali quali definite al punto (38).46 dei presenti orientamenti. Esso si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria di prodotti agricoli.
- (335) L'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è formalmente riconosciuta come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali è effettuato detto riconoscimento.
- (336) Per consentire alla Commissione di valutare tali regimi di aiuto, le notifiche di misure di aiuto a titolo di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali devono essere corredate di adeguate informazioni meteorologiche.
- (337) Gli aiuti sono pagati direttamente all'impresa agricola interessata attiva nella produzione di prodotti agricoli o a un'associazione di produttori di cui le imprese sono socie. Se l'aiuto è versato a un'associazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'impresa agricola.
- (338) I regimi di aiuto sono istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.
- (339) [Gli aiuti per le perdite dovute alla siccità sono versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano pienamente attuato l'articolo 9 della direttiva quadro sulle acque nel settore agricolo in materia di tariffazione dell'acqua e recupero dei costi relativi ai servizi idrici.]

Costi ammissibili

- (340) L'aiuto dovrà indennizzare le imprese agricole per i seguenti costi ammissibili:
- (a) indennizzo per la riduzione del reddito del beneficiario proveniente dalla vendita della produzione agricola in seguito al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali di cui al punto (341);
 - (b) indennizzo per i danni arrecati ai fabbricati, alle attrezzature e ai macchinari dell'azienda da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto (344) dei presenti orientamenti.
- (341) La riduzione del reddito del beneficiario proveniente dalla vendita della produzione agricola in seguito al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturali è calcolata sottraendo il valore (a) dal valore (b) come specificato di seguito, con la possibilità di aggiungere i costi di cui alla lettera (c), e riducendo successivamente l'importo del valore (d):
- (a) risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo dei prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno;
 - (b) risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo dei prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti (escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa) per il prezzo medio di vendita ottenuto;
 - (c) altri costi sostenuti dal beneficiario a causa del mancato raccolto dovuto all'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale;
 - (d) importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica.
- (342) Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, a condizione che il metodo di calcolo utilizzato consenta di determinare le perdite effettive del beneficiario in un determinato anno. La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
- a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale, oppure
 - b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

- (343) Qualora l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale abbia colpito un'ampia zona con la stessa intensità, i pagamenti possono basarsi su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino sovracompensazioni particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.
- (344) I danni arrecati ai fabbricati, alle attrezzature e ai macchinari dell'azienda dall'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono calcolati in base al valore reale dei fabbricati, delle attrezzature e dei macchinari dell'azienda, valutati da un'autorità pubblica indipendente dall'autorità competente che concede l'aiuto, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità pubblica o da un'impresa di assicurazione.
- (345) Il calcolo delle perdite è effettuato a livello dei singoli beneficiari.

Intensità di aiuto

- (346) L'intensità lorda dell'aiuto non supera l'80% dei costi ammissibili e può essere aumentata fino al 90% dei costi ammissibili nelle zone soggette a vincoli naturali.
- (347) Gli aiuti concessi a norma del presente sottocapitolo sono ridotti del 50% nel caso di beneficiari che non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione per cui è disponibile una copertura assicurativa. È possibile derogare a questa condizione soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, alla data in cui si è prodotto il danno non era disponibile alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

1.2.1.3. Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a compensare le perdite causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

- (348) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
- (349) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti intesi a compensare i costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da epizoozie e organismi nocivi ai

vegetali se tali aiuti soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(350) L'aiuto è erogato unicamente:

- (a) in relazione a epizootie e organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali;
- (b) nell'ambito di:
 - i. un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizootie e degli organismi nocivi ai vegetali in questione,
 - ii. misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente, oppure
 - iii. misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali attuate a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

(351) I programmi pubblici o le misure di cui al punto (350), lettera b), comprendono una descrizione delle misure di prevenzione, controllo o eradicazione previste.

(352) Gli aiuti non devono riferirsi a epizootie o organismi nocivi ai vegetali per i quali la legislazione unionale dispone che l'onere delle misure di controllo è a carico del beneficiario.

(353) Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

(354) Non è concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che l'epizootia o la presenza di organismi nocivi ai vegetali sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

(355) Per quanto riguarda le epizootie, gli aiuti sono concessi unicamente per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o per le malattie degli animali e le zoonosi elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, nell'articolo 4, paragrafo 1, nell'articolo 14 e nell'allegato I della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario⁶⁹.

⁶⁹ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(356) I regimi di aiuto sono adottati entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o delle perdite causate dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti sono versati entro quattro anni da tale data.

Costi ammissibili

(357) I costi e le perdite che non sono direttamente imputabili all'epizoozia o all'organismo nocivo ai vegetali e che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario non sono ammissibili all'aiuto.

(358) Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:

- (a) controlli sanitari;
- (b) analisi;
- (c) test e altre indagini;
- (d) acquisto e somministrazione di vaccini, medicine e prodotti fitosanitari;
- (e) abbattimento preventivo di animali o distruzione di prodotti di origine animale e colture.

(359) Nel caso delle misure di eradicazione, gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili:

- (a) acquisto e somministrazione di vaccini, medicine, trattamenti e prodotti fitosanitari;
- (b) abbattimento e distruzione di animali e distruzione di prodotti di origine animale e colture, compresi gli animali morti e le colture distrutte a seguito di vaccinazioni o altre misure disposte dalle autorità pubbliche competenti.

(360) Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai punti da (358) a (359) sono erogati in natura, ad eccezione dei costi ammissibili di cui ai punti (358), lettera d), e (359), lettera a) e, nel caso delle piante, di cui ai punti (358), lettera e), e (359), lettera b), nel caso in cui i costi reali possano essere rimborsati al beneficiario.

(361) Nel caso di aiuti destinati a indennizzare perdite causate da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

- (a) al valore di mercato degli animali abbattuti o morti o dei prodotti di origine animale o delle colture distrutte
 - (1) a causa della malattia degli animali o dall'organismo nocivo ai vegetali, o

- (2) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (350), lettera b), dei presenti orientamenti;
- (b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e a difficoltà di ripopolamento o reimpianto.
- (362) Gli aiuti sono limitati alle perdite causate da epizootie e organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente:
- (a) ha formalmente riconosciuto i focolai, nel caso di epizootie, o
- (b) ha formalmente riconosciuto la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

Intensità di aiuto

- (363) L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure unionali o nazionali o di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100% dei costi ammissibili.

1.2.1.4. Aiuti per i test TSE e per i capi morti

- (364) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per i test TSE e per i capi morti che soddisfino i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.
- (365) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente al settore della produzione primaria.

Intensità di aiuto in relazione ai costi ammissibili

- (366) Per i costi ammissibili di seguito elencati si applicano le seguenti intensità di aiuto:
- (a) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione dei capi morti e al 75% dei costi di distruzione dei medesimi. Aiuti inerenti ai costi dei premi assicurativi a copertura della rimozione e della distruzione dei capi morti possono essere concessi conformemente alle disposizioni della sezione II, sottocapitolo 1.2.1.6, dei presenti orientamenti;
- (b) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la rimozione e la distruzione di tali

capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

- (c) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;
- (d) aiuti fino al 100% a copertura dei costi per i test TSE;
- (e) aiuti fino a [40] EUR/test per i test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano. Tale importo copre i costi del test BSE, vale a dire il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione, e comprende tutti i pagamenti diretti e indiretti, compresi i pagamenti dell'Unione.

(367) Gli aiuti di cui al punto (366), lettere da a) a d), sono subordinati all'esistenza di un programma coerente di monitoraggio che garantisca lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti nello Stato membro interessato.

(368) Gli aiuti di cui al punto (366), lettera g), sono soggetti alla condizione che l'obbligo di effettuare il test BSE sia basato sulla legislazione dell'Unione o su leggi nazionali.

(369) Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro alle aziende attive nel settore zootecnico.

(370) Gli aiuti sono versati per i costi ammissibili di cui al punto (366), lettere da a) a c), agli operatori economici a valle delle imprese attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

(371) Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la Commissione continuerà a non autorizzare la concessione di aiuti per capi morti a favore di operatori attivi nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e di aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli. Gli aiuti di Stato per investimenti finalizzati allo smaltimento dei rifiuti dei macelli saranno esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti.

1.2.1.5. Aiuti per danni causati da animali protetti

(372) I danni ad attrezzature, infrastrutture, animali e piante causati da animali protetti costituiscono un problema sempre più diffuso. Il successo della politica di conservazione dell'UE dipende in parte dalla gestione effettiva dei conflitti tra i grandi carnivori e gli allevatori. Di conseguenza, e nel rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate

da animali protetti e taluni costi indiretti ad esse connessi se soddisfano i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.

- (373) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente al settore della produzione primaria.
- (374) Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza ed offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona di cui si tratta. Se non è possibile adottare misure preventive, affinché l'aiuto possa essere considerato compatibile gli Stati membri devono presentare la prova dell'impossibilità di adottare misure preventive.
- (375) Un'autorità pubblica indipendente dall'autorità competente che concede l'aiuto, un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità pubblica o un'impresa di assicurazioni dovrà stabilire l'esistenza di un nesso causale diretto tra i danni subiti e il comportamento dell'animale protetto.
- (376) Le domande di aiuto devono essere presentate entro [tre anni] dal verificarsi dei danni o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro (quattro anni) dal verificarsi dei danni o delle perdite.

Costi ammissibili

- (377) L'aiuto è concesso per indennizzare la perdita di animali uccisi o piante distrutte. I costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti. Possono essere inoltre rimborsati i seguenti costi diretti: spese veterinarie sostenute per il trattamento di animali feriti e spese relative al personale impiegato per la ricerca degli animali dispersi e per la rimozione delle carcasse.
- (378) Possono essere concessi aiuti anche per indennizzare i danni alle attrezzature, ai macchinari e ai fabbricati dell'azienda. In tal caso i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato delle attrezzature, dei macchinari e dei fabbricati dell'azienda, valutati da un'autorità pubblica indipendente dall'autorità competente che concede l'aiuto, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità pubblica o da un'impresa di assicurazione.

- (379) Gli investimenti connessi a misure di prevenzione di danni causati da animali protetti possono essere finanziati alle condizioni di cui alla sezione II, sottocapitolo 1.1.1.1, dei presenti orientamenti concernente gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.
- (380) Per evitare sovracompensazioni, dall'importo dei costi ammissibili devono essere detratti i pagamenti eventualmente percepiti dal beneficiario, ad esempio in virtù di polizze assicurative, nonché i costi non sostenuti a causa dei danni causati da animali protetti.

Intensità di aiuto

- (381) È concesso un indennizzo fino a concorrenza del 100% dei costi ammissibili.
- (382) L'indennizzo per i costi indiretti è proporzionato ai costi diretti e non supera l'[80%] dei costi indiretti ammissibili totali.

1.2.1.6. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

- (383) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi ad imprese agricole per il pagamento di premi assicurativi se tali aiuti soddisfano i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.
- (384) In molti casi l'assicurazione costituisce uno strumento utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto, tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso limitate degli agricoltori, la Commissione vede con favore l'erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi che riguardino il settore della produzione primaria.
- (385) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria.
- (386) Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. In particolare, gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con una compagnia stabilita nello Stato membro interessato.
- (387) I regimi di riassicurazione saranno esaminati caso per caso.

Costi ammissibili

- (388) Sono ammissibili i costi dei premi assicurativi a copertura di perdite causate da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, dalla rimozione e distruzione di capi morti e da animali protetti, secondo quanto definito nei sottocapitoli 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.3.4. e 1.2.1.5., nonché da altre avversità atmosferiche e/o perdite causate da incidenti ambientali.
- (389) Nel caso degli aiuti al pagamento di premi assicurativi a copertura del rischio di perdite causate da incidenti ambientali deve essere rispettata la seguente condizione: l'emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuta come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali è effettuato detto riconoscimento.
- (390) Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'impresa agricola. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un'impresa in un determinato anno. La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:
- (a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale, oppure
 - (b) indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.
- (391) L'assicurazione compensa solo i costi necessari per ovviare alle perdite di cui al punto (388) e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Intensità di aiuto

- (392) L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 65% del costo del premio assicurativo, ad eccezione degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, in cui l'intensità dell'aiuto non supera, rispettivamente, il 100% e il 75% del costo del premio assicurativo.
- (393) Gli Stati membri possono limitare l'importo sovvenzionabile del premio applicando opportuni massimali.

1.2.1.7. Aiuti per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione

- (394) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali secondo quanto definito nei sottocapitoli 1.2.1.2. e 1.2.1.3. e/o perdite causate da incidenti ambientali se sono soddisfatti i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.
- (395) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria.
- (396) I fondi di mutualizzazione:
- (a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - (b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - (c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
- (397) Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'impresa.
- (398) L'emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuta come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera concesso.

Costi ammissibili

- (399) I contributi finanziari di cui al punto (394) coprono soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione alle imprese agricole a titolo di compensazione finanziaria.

Intensità di aiuto

- (400) L'aiuto è limitato al 65% dei costi ammissibili.

(401) Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

- (a) massimali per fondo;
- (b) idonei massimali per membro del fondo/affiliato al fondo.

1.2.2. Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

(402) Il presente capitolo si applica all'intero settore dell'agricoltura (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

1.2.2.1. Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari o ambientali

(403) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la chiusura di capacità che soddisfino i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.

(404) La chiusura di capacità è effettuata per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari o ambientali quali la riduzione della densità generale di allevamento.

(405) Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata. Tale contropartita consiste nella decisione definitiva ed irrevocabile di smantellare o di porre fine irreversibilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporterà la cessazione completa della produzione da parte dell'impresa oppure, in casi debitamente giustificati, la chiusura parziale. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riaprirà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno/dello stabilimento di cui trattasi.

(406) Soltanto le imprese agricole che abbiano effettivamente esercitato un'attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura sono ammissibili agli aiuti. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non esiste contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere concesso.

(407) La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a ulteriori condizioni.

- (408) Sono ammissibili agli aiuti soltanto le imprese che rispettano le norme unionali e sono escluse le imprese che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.
- (409) Per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, le terre agricole su cui è cessata la produzione devono, in linea di principio, essere oggetto di imboscamento o essere convertite in area naturale entro due anni, in modo tale da garantire l'assenza di effetti negativi sull'ambiente. In alternativa, le terre agricole su cui è cessata la produzione possono essere riutilizzate dopo 20 anni dall'effettiva chiusura di capacità. Nel frattempo le terre agricole in questione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto nel titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013 e dalle relative modalità di applicazione. La chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)⁷⁰ deve essere realizzata in conformità agli articoli 11 e 22 della direttiva medesima, a norma dei quali occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.
- (410) Gli aiuti concessi nell'ambito di un regime di aiuti devono essere accessibili a tutte le imprese ammissibili.

Costi ammissibili

- (411) Gli aiuti sono concessi a compensazione della perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi.
- (412) Oltre alla compensazione della perdita di valore degli attivi, per la chiusura di capacità per motivi ambientali può essere concesso un incentivo pari al massimo al 20% del valore di detti attivi.
- (413) Possono essere inoltre erogati aiuti destinati a compensare i costi della distruzione della capacità di produzione.
- (414) Possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura.

⁷⁰ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

- (415) Gli aiuti per misure di imboscimento e per la conversione delle terre in aree naturali sono concessi in conformità alle disposizioni sull'imboscimento di cui alla sezione II, sottocapitolo 2.1.2, e alle disposizioni sugli investimenti non produttivi di cui alla sezione II, sottocapitolo 1.1.1.1, dei presenti orientamenti.
- (416) Le disposizioni del presente sottocapitolo non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti di Stato per la cessione di aziende agricole a norma della sezione II, sottocapitolo 1.1.3, dei presenti orientamenti.

Intensità di aiuto

- (417) Importi massimi di aiuto:
1. fino al 100% per gli aiuti intesi a compensare la perdita di valore degli attivi, i costi della distruzione della capacità di produzione e gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione della decisione di chiusura;
 2. fino al 120% per gli aiuti intesi a compensare la perdita di valore degli attivi in caso di chiusura imputabile a motivi ambientali.

1.2.2.2. Chiusura di capacità per altri motivi

- (418) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la chiusura di capacità per motivi diversi da quelli previsti nel sottocapitolo 1.2.2.1 se soddisfano i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.
- (419) La chiusura è imputabile a interventi di ristrutturazione del settore, diversificazione o prepensionamento.
- (420) Le condizioni di cui ai punti da (405) a (409) sono soddisfatte.
- (421) Non possono essere concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuto relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione saranno valutati caso per caso.
- (422) Gli aiuti si inseriscono in un programma di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento avente obiettivi definiti e un preciso scadenziario.
- (423) Per garantire un impatto rapido sul mercato, la durata dei regimi di aiuto destinati a chiudere la capacità dovrebbe limitarsi a un periodo non superiore a sei mesi per la

presentazione delle domande di partecipazione e ad altri dodici mesi per la chiusura effettiva. La Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata superiore a [3] anni, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni.

- (424) Il regime di aiuto deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore. Per conseguire un impatto ottimale, gli Stati membri devono adottare un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse che si rivolga pubblicamente a tutti i produttori potenzialmente interessati a partecipare al regime. Contemporaneamente, l'organizzazione del regime di aiuto deve essere gestita in modo tale da non richiedere né favorire accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza.
- (425) Le disposizioni del presente sottocapitolo non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti di Stato per la cessione di aziende agricole a norma della sezione II, sottocapitolo 1.1.3, dei presenti orientamenti.

Costi ammissibili e intensità di aiuto

- (426) Si applicano le disposizioni sui costi ammissibili e sull'intensità di aiuto di cui alla sezione II, sottocapitolo 1.2.2.1, dei presenti orientamenti, tranne per i costi di cui al punto (412).

1.3. Altri tipi di aiuti nel settore agricolo

1.3.1. Aiuti al settore zootecnico

- (427) La Commissione considera con favore gli aiuti che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico dell'UE. Pertanto la Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti nel settore zootecnico che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (428) Il presente sottocapitolo si applica alle PMI attive nella produzione primaria. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.
- (429) Gli aiuti sono concessi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici nonché per l'esecuzione di test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

Costi ammissibili

(430) I costi ammissibili comprendono:

1. i seguenti costi amministrativi per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui al punto (429):
 - (a) raccolta e gestione di dati sugli animali (ad esempio, origine dell'animale, data di nascita, data dell'inseminazione, data e causa della morte) e valutazione, attualizzazione e elaborazione, da parte di un esperto, dei dati necessari per l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
 - (b) attività amministrative connesse alla registrazione dei pertinenti dati sugli animali nei libri genealogici;
 - (c) aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;
 - (d) pubblicazione on-line di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici, o
 - (e) altri costi amministrativi connessi;
2. i seguenti costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame di cui al punto (429):
 - (a) costi dei test o dei controlli;
 - (b) costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell'ambiente;
 - (c) costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l'applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica, o
 - (d) altri costi amministrativi connessi.

Intensità di aiuto

(431) Gli aiuti possono essere autorizzati fino al 100% del finanziamento dei costi amministrativi connessi all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici del bestiame.

(432) Gli aiuti saranno autorizzati fino al 70% dei costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi.

1.3.2. Aiuti per la promozione dei prodotti agricoli

(433) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la promozione dei

prodotti agricoli nell'Unione europea che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

- (434) Il presente sottocapitolo si applica alla produzione primaria di prodotti agricoli e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Possono beneficiare degli aiuti per l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre di cui al punto (445) 1. esclusivamente le PMI.
- (435) L'attività di promozione è destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l'organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto in questione mediante campagne promozionali.
- (436) La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti di qualità quali definiti al punto (38) 19. dei presenti orientamenti o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione.
- (437) La campagna promozionale deve rispettare l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE⁷¹ e, se del caso, le norme specifiche di etichettatura.
- (438) Al momento della notifica di un aiuto o di un regime di aiuti a favore di una campagna promozionale, gli Stati membri devono trasmettere campioni rappresentativi di materiale promozionale. Se detto materiale non è disponibile al momento della notifica, lo Stato membro deve impegnarsi a fornirlo successivamente e in ogni caso prima del lancio della campagna promozionale.
- (439) Le campagne promozionali dotate di un bilancio annuo superiore a [5] Mio EUR devono essere notificate separatamente.
- (440) Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Se l'azione promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione all'azione stessa non deve essere subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o

⁷¹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

dell'organizzazione devono essere limitati ai costi di prestazione dell'azione promozionale.

(441) Gli aiuti sono concessi:

- (a) in natura o
- (b) sulla base del rimborso delle spese effettivamente sostenute.

(442) Gli aiuti per le campagne promozionali sono erogati solo in natura.

(443) Se erogati in natura, gli aiuti sono versati ai prestatori delle azioni promozionali.

(444) Gli aiuti per i premi simbolici di cui al punto (445) 1., lettera v), sono versati al prestatore dell'azione promozionale solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

Costi ammissibili

(445) I costi ammissibili per gli aiuti a favore della promozione di prodotti agricoli nell'Unione comprendono:

1. per quanto riguarda l'organizzazione di concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti:
 - i) le spese di iscrizione;
 - ii) le spese di viaggio;
 - iii) le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - iv) l'affitto di locali e stand e i relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - (v) premi simbolici fino a un valore di [1 000] EUR per premio e per vincitore;
2. le spese relative a pubblicazioni e siti web intesi a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione;
3. le spese connesse alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui regimi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti;

4. le spese connesse a campagne promozionali rivolte ai consumatori, organizzate sui mezzi di comunicazione o nei punti di vendita al dettaglio, nonché a tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori.

Riferimento a singole società, a marchi o all'origine

- (446) Le attività di promozione di cui al punto (445) 3. e 4., e in particolare le attività di promozione che sono di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono fare riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali di cui al punto (445) 4. non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari.
- (447) Tuttavia, la restrizione riguardante il riferimento all'origine non si applica alle attività di promozione incentrate su denominazioni riconosciute dall'Unione o su prodotti di qualità, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. se riguarda denominazioni riconosciute dall'Unione, l'attività di promozione può fare riferimento all'origine dei prodotti purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall'Unione;
 2. se riguarda prodotti che recano marchi di qualità, l'attività può fare riferimento all'origine dei prodotti purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Per stabilire se il riferimento all'origine è secondario, la Commissione terrà conto dell'importanza globale del testo e/o della dimensione del simbolo, comprese le immagini, e della presentazione generale che fanno riferimento all'origine, in rapporto al testo e/o al simbolo relativi all'argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione non incentrata sull'origine del prodotto.

Intensità di aiuto

- (448) L'intensità massima di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto (445) 1., 2. e 3., è pari al 100% dei costi ammissibili.
- (449) L'intensità dell'aiuto per le campagne promozionali incentrate sulla qualità dei prodotti di cui al punto (447) non può superare il 50% del costo della campagna. Se il settore contribuisce al finanziamento del 50% almeno dei costi, a prescindere dalla forma che assume il contributo, ad esempio tasse speciali, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100%⁷².

⁷² Causa T-139/09, Francia c. Commissione, Racc. 27.9.2012.

(450) L'intensità dell'aiuto per le campagne di promozione generiche di cui al punto (436) può coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Promozione nei paesi terzi

(451) La Commissione esaminerà gli aiuti di Stato per la promozione nei paesi terzi e li dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se l'aiuto rispetta le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 3/2008. La Commissione non dichiarerà tuttavia compatibili gli aiuti di Stato a favore della promozione che:

1. sono concessi a determinate imprese o a determinati marchi commerciali;
2. denigrano prodotti originari di altri Stati membri o rischiano di pregiudicarne le vendite.

1.3.3. Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo

(452) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(453) Il presente sottocapitolo si applica alla produzione primaria e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(454) In conformità all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento POSEI, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai seguenti aiuti concessi dagli Stati membri a norma di detto regolamento:

1. misure a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV;
2. aiuti concessi dalla Francia al settore dello zucchero a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
3. aiuti per programmi fitosanitari a norma dell'articolo 24 dello stesso regolamento, e
4. aiuti concessi dalla Spagna per la produzione di tabacco nelle isole Canarie a norma dell'articolo 28 dello stesso regolamento.

(455) Salvo nei casi precitati, alle misure concernenti le regioni ultraperiferiche si applicano le norme in materia di aiuti di Stato con la seguente particolarità: a norma

dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento POSEI, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato, allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche dovute all'isolamento, all'insularità e all'ultraperifericità.

- (456) In conformità all'articolo 17 del regolamento sulle isole minori del Mar Egeo, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano con riguardo ai seguenti aiuti concessi dagli Stati membri a norma di detto regolamento: misure a favore delle produzioni agricole locali di cui ai capi III e IV del medesimo regolamento.
- (457) Salvo nei casi precitati, alle misure concernenti le isole minori del Mar Egeo si applicano le norme in materia di aiuti di Stato con la seguente particolarità: a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento sulle isole minori del Mar Egeo, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato, allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori del Mar Egeo dovute all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno montagnoso, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti e alla distanza dai mercati.
- (458) In tale contesto, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, sulla base dei principi di valutazione comuni e delle specifiche disposizioni loro applicabili e, se del caso, tenendo conto della compatibilità di tali misure con i rispettivi programmi regionali di sviluppo rurale e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti dell'Unione.

1.3.4. Aiuti a copertura dei costi legali e amministrativi per la ricomposizione fondiaria

- (459) Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se sono concessi in conformità ai principi di valutazione comuni e alle condizioni specifiche del presente sottocapitolo.

Costi ammissibili

- (460) I costi ammissibili sono limitati ai costi legali e amministrativi e ai costi per la realizzazione delle indagini per la ricomposizione fondiaria.

Intensità di aiuto

- (461) L'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi effettivamente sostenuti.

1.3.5. Aiuti ambientali

- (462) Per evitare discriminazioni e consentire agli Stati membri di attuare la politica ambientale in modo trasversale in tutti i settori, la Commissione applica al settore agricolo la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e qualsiasi disciplina che la sostituisca. Per questi motivi, a parte alcune misure che rimangono specifiche per il settore dell'agricoltura, quali gli aiuti erogati nel settore agro-climatico-ambientale e i pagamenti per il benessere degli animali, gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque nonché gli aiuti a favore dell'agricoltura biologica, al settore dell'agricoltura si applica la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, quale sostituita o abrogata.

Aiuti agli investimenti a favore dell'ambiente

- (463) Gli aiuti agli investimenti a favore di obiettivi ambientali nel settore della produzione primaria saranno valutati secondo le regole generali di cui alla sezione II, sottocapitolo 1.1.1.1., dei presenti orientamenti.
- (464) Gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni applicabili previste dalla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Esenzioni e riduzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE

- (465) I regimi di aiuto per le riduzioni e le esenzioni fiscali in conformità alla direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni applicabili previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, quale sostituita o abrogata.

1.3.6. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

- (466) Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore agricolo saranno valutati in conformità agli orientamenti S&R, quali sostituiti o abrogati.
- (467) Tuttavia, con riguardo agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli si applicano le eccezioni di seguito specificate.
- (468) In deroga al punto [XX] degli orientamenti S&R, la Commissione può esonerare gli aiuti alle PMI anche dalla notificazione individuale se la PMI interessata non soddisfa nessuno dei criteri di cui al punto [XX].
- (469) Il principio secondo cui gli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione possono essere concessi solo un'unica volta si applica anche al settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tuttavia, invece del periodo di 10 anni di cui al punto [XX] degli orientamenti S&R, si applica un periodo di cinque anni.

1.3.7. Aiuti alla ricerca e sviluppo

- (470) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo che soddisfino i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito specificate.
- (471) Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.
- (472) Prima di avviare il progetto sovvenzionato vengono pubblicate su internet le seguenti informazioni:
- (a) l'effettiva attuazione del progetto;
 - (b) gli obiettivi del progetto;
 - (c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
 - (d) l'indirizzo internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
 - (e) il riferimento al fatto che i risultati sono disponibili gratuitamente per tutte le aziende attive nello specifico settore o comparto agricolo.

(473) I risultati del progetto sovvenzionato sono:

- (a) messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni;
- (b) pubblicati contestualmente a eventuali altre informazioni fornite a membri di particolari organismi.

(474) Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo incaricato della ricerca e della divulgazione delle conoscenze. Gli aiuti non forniscono un sostegno in termini di prezzo alle imprese attive nel settore agricolo.

Costi ammissibili

(475) Sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) costi di personale;
- (b) costi di strumentazione, attrezzature, edifici e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto sovvenzionato;
- (c) costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- (d) costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto sovvenzionato;
- (e) altre spese generali e altri costi di esercizio (ad esempio costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili al progetto sovvenzionato.

Intensità di aiuto

(476) L'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

(477) Gli aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo che non soddisfano le precitate condizioni sono valutati alla luce della disciplina RSI, quale sostituita o abrogata.

2. AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE COFINANZIATI DAL FEASR, CONCESSI A TITOLO DI FINANZIAMENTI NAZIONALI INTEGRATIVI DI MISURE COFINANZIATE O A TITOLO DI SEMPLICI AIUTI DI STATO

(478) Le attività forestali e il settore forestale non rientrano nel campo di applicazione dell'allegato I e dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁷³.

⁷³ Corte di giustizia, sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, punti 37, 42 e 43 della motivazione.

Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore forestale nella misura in cui tali aiuti configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto anche dell'interpretazione del concetto di aiuto di Stato contenuta nella futura nota della Commissione sul concetto di aiuto⁷⁴. Nonostante la produzione di sughero naturale, greggio, frantumato, granulato o polverizzato, cascami di sughero (voce NC 4501) e la produzione di castagne e marroni (*Castanea*) (codice NC 0802 41 00) rientrino nel campo di applicazione dell'allegato I del trattato, tutti gli aiuti a favore di attività forestali rientrano nel presente capitolo degli orientamenti.

- (479) Le disposizioni di cui al capitolo 2 dei presenti orientamenti lasciano impregiudicata la possibilità di concedere aiuti di Stato al settore forestale in virtù di norme dell'Unione comuni a tutti i settori o applicabili al settore commerciale e industriale. Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione della sezione II, capitolo 2, dei presenti orientamenti. Tali aiuti devono essere conformi al regolamento generale di esenzione per categoria o alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, quali sostituiti o abrogati.
- (480) A norma del presente capitolo, la Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore del settore forestale che soddisfino tutte le condizioni stabilite nel regolamento SR, comprese le sue eventuali future modifiche, e nei relativi regolamenti di esecuzione, nonché nelle pertinenti disposizioni dei presenti orientamenti (sezione II, sottocapitolo 2.8), compresi i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le deroghe specifiche alle norme sullo sviluppo rurale stabilite nei presenti orientamenti (ad esempio sulle attività ammissibili).
- (481) Gli aiuti a favore del settore forestale possono essere concessi:
- (a) sotto forma di misura di sviluppo rurale in parte finanziata tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e in parte cofinanziata dallo Stato membro a norma e in conformità al regolamento SR, se la misura di aiuto di Stato notificata è identica alla misura del programma di sviluppo rurale, o
 - (b) sotto forma di finanziamento nazionale integrativo connesso a una misura forestale nel quadro di un programma di sviluppo rurale nazionale o regionale,
o

⁷⁴ Comunicazione sul concetto di aiuto (inserire riferimento).

- (c) sotto forma di misura finanziata esclusivamente con risorse nazionali,
 - (i) se si tratta di una misura forestale analoga a una misura di sviluppo rurale prevista nel regolamento SR in linea con le condizioni dei presenti orientamenti, o
 - (ii) se si tratta di una misura che beneficia delle condizioni specifiche dei presenti orientamenti (sezione II, sottocapitolo 2.8, dei presenti orientamenti).

(482) A norma dei presenti orientamenti, possono essere concessi aiuti di Stato per misure forestali principalmente finalizzate a scopi ecologico-ambientali secondo i principi di una gestione sostenibile delle foreste. Le eccezioni a questa regola riguardano le misure analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla sezione II, sottocapitoli 2.1.5, 2.1.6, 2.6 e 2.7, dei presenti orientamenti. A norma del presente capitolo, gli aiuti al settore forestale, in particolare gli aiuti agli investimenti, connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. I presenti orientamenti non si applicano alle industrie forestali. Ciò non esclude che possano essere erogati aiuti a favore di tali attività nell'ambito di altre discipline dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui ai punti (36) e (37) dei presenti orientamenti.

2.1. Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste

(483) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(484) Il presente sottocapitolo riguarda gli aiuti per la forestazione e l'imboschimento, la creazione di sistemi agroforestali, la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi e calamità naturali, eventi catastrofici e rischi climatici, fitopatie e organismi nocivi ai vegetali, gli investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali e gli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

(485) Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale (se l'aiuto riguarda una misura di sviluppo rurale cofinanziata) o in altro modo, la concessione dell'aiuto è subordinata alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione

forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993⁷⁵ (di seguito “gestione sostenibile delle foreste”).

- (486) Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui alla sezione II, sottocapitoli 2.1.1-2.1.5 dei presenti orientamenti non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e ai terreni boschivi delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e delle isole minori del Mar Egeo⁷⁶ ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, nonché dei dipartimenti francesi d’oltremare.
- (487) Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime notificato restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato se l’aiuto complessivo proveniente da tutte le fonti supera la soglia di notifica specificata al punto (38) 54.
- (488) Per quanto riguarda gli investimenti nel settore forestale, sono ammissibili unicamente i costi seguenti:
- (a) i costi per la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione. In casi eccezionali debitamente giustificati, per i terreni destinati ad interventi a tutela dell’ambiente è possibile autorizzare una percentuale superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;
 - (b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino a copertura del valore di mercato del bene;
 - (c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - (d) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
 - (e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

⁷⁵ Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia) 16-17 giugno 1993, “Risoluzione H1 – Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa”.

⁷⁶ Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

(489) Gli altri costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono spese ammissibili.

2.1.1. Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

(490) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

Beneficiari degli aiuti

(491) Gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale sono erogati ai proprietari fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.

(492) L'aiuto per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie arboree a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto. Nel caso dei terreni demaniali gli aiuti possono essere concessi se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Costi ammissibili

(493) Gli aiuti sono concessi per coprire i costi di impianto su terreni agricoli e non agricoli. Può essere inoltre concesso un aiuto sotto forma di premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni.

(494) Non possono essere concessi aiuti per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi.

(495) [Ai fini delle misure di forestazione e imboscamento si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi:

- (a) le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboscamento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva "Habitat" e della direttiva "Uccelli" possono essere effettuati unicamente interventi di imboscamento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi,

concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;

- (b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze tiene conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata. Il beneficiario è tenuto a preservare e a prendersi cura della foresta almeno nel periodo per il quale è versato il premio per i costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. A questo scopo possono essere necessari interventi di manutenzione e diradamento per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, gli Stati membri definiscono la durata minima e massima prima dell'abbattimento. La durata minima non deve essere inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;
- (c) qualora, a causa di difficili condizioni climatiche o ambientali, tra cui il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in base alla legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea. Il beneficiario assicura in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;
- (d) in caso di interventi di imboschimento che conducono allo sviluppo di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento consiste:
 - i) nell'esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana; oppure
 - ii) in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10% di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10% della superficie.]

(496) Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

(497) La notifica deve contenere una descrizione atta a dimostrare la conformità alle condizioni di cui al punto (495) e a giustificare eventuali deroghe applicabili.

Intensità di aiuto

(498) L'aiuto può raggiungere il 100% delle spese ammissibili.

2.1.2. Aiuti ai sistemi agroforestali

- (499) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti ai sistemi agroforestali che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (500) Possono essere concessi aiuti per l'impianto di sistemi di utilizzazione del suolo in cui l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie quale definita al punto (38) 40. dei presenti orientamenti.

Beneficiari degli aiuti

- (501) Gli aiuti sono concessi a proprietari fondiari privati, ai comuni e ai loro consorzi.

Costi ammissibili

- (502) Gli aiuti coprono i costi di impianto; può essere concesso anche un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.
- (503) Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del terreno.

Intensità di aiuto

- (504) L'aiuto può essere concesso fino a concorrenza dell'80% del costo dell'investimento ammissibile per l'impianto di sistemi agroforestali e del 100% del premio annuale.

2.1.3. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

- (505) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o, a seconda dei casi, dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico ai sensi dell'articolo 24 del regolamento SR se tali aiuti soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

Beneficiari degli aiuti

(506) L'aiuto è concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

Costi ammissibili

(507) Gli aiuti coprono i seguenti costi:

1. creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce parafuoco, l'aiuto può coprire anche i costi di manutenzione. Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
2. interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
3. installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
4. ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico, fitopatie e organismi nocivi ai vegetali.

(508) Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale di cui al punto (507) 4., l'aiuto è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificato uno degli eventi succitati e che questo – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione – ha causato la distruzione di almeno il 20% del potenziale forestale interessato.

(509) Nel caso di interventi di prevenzione di fitopatie ed organismi nocivi ai vegetali, il rischio del loro verificarsi deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, la notifica recherà l'elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità.

(510) I costi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri (le misure cofinanziate dal FEASR dovrebbero essere incluse nel programma di sviluppo rurale), il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione

forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, in cui siano indicati gli obiettivi di prevenzione.

- (511) Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi.
- (512) Se l'aiuto è istituito nella forma di una misura del programma di sviluppo rurale nazionale o regionale o in relazione a una misura di questo tipo ("pagamento integrativo"), non sono concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico, fitopatie e organismi nocivi ai vegetali.
- (513) Se il regime di aiuti di Stato non è attuato nella forma di una misura del programma di sviluppo rurale nazionale o regionale o in relazione a una misura di questo tipo ("pagamento integrativo"), ma è esclusivamente finanziato mediante risorse nazionali, possono essere presi in considerazione i costi ammissibili supplementari di seguito specificati. Possono essere concessi aiuti per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità ai fini della lotta contro la fitopatia o gli organismi nocivi in questione. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento. In tal caso, gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della misura di ripristino e di detto meccanismo di compensazione.

Intensità di aiuto

- (514) L'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili.
- (515) Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.

2.1.4. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- (516) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

Beneficiari degli aiuti

(517) L'aiuto è concesso a persone fisiche, a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

Costi ammissibili

(518) Gli investimenti sono finalizzati all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Intensità di aiuto

(519) L'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili.

2.1.5. Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

(520) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

Beneficiari degli aiuti

(521) Gli aiuti agli investimenti per gli scopi sopra specificati possono essere concessi a silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi e alle PMI. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, gli aiuti possono essere concessi anche ad imprese che non siano PMI.

Costi ammissibili

(522) Possono essere concessi aiuti per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.

(523) Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

(524) Gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale.

Intensità di aiuto

(525) L'intensità di aiuto non supera:

- (a) il 75% dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni ultraperiferiche;
- (b) il 75% dei costi ammissibili dell'investimento nelle isole minori del Mar Egeo;
- (c) il 50% dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni in cui il PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
- (d) il 40% dei costi ammissibili dell'investimento nelle altre regioni.

2.1.6. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

(526) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(527) Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale concessi a imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano le seguenti condizioni specifiche.

Costi ammissibili

(528) Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento delle foreste, compreso l'accesso ai terreni forestali, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

Intensità di aiuto

- (529) L'intensità massima dell'aiuto per strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste e per gli investimenti in infrastrutture principalmente destinate a incrementare il pregio ambientale delle foreste è limitata al 100% dei costi ammissibili.
- (530) Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l'intensità di aiuto non supera:
- (a) il 75% dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni ultraperiferiche;
 - (b) il 75% dei costi ammissibili dell'investimento nelle isole minori del Mar Egeo;
 - (c) il 50% dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - (d) il 40% dei costi ammissibili dell'investimento nelle altre regioni.

2.2. Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone forestali Natura 2000

- (531) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone forestali Natura 2000 che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

Beneficiari degli aiuti

- (532) Gli aiuti possono essere concessi a silvicoltori privati e a loro consorzi.

Costi ammissibili

- (533) Gli aiuti previsti dalla presente misura sono erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi supplementari e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva "Habitat" e della direttiva "Uccelli".
- (534) Le indennità sono concesse per le seguenti zone:

1. le zone forestali Natura 2000 designate a norma delle direttive "Habitat" e "Uccelli";

2. altre aree naturali protette delimitate, soggette a vincoli ambientali applicabili alle foreste, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva "Habitat". Se la misura è cofinanziata dal FEASR in quanto misura di sviluppo rurale, tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio. Quest'ultima restrizione territoriale non si applica alle misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali.

Intensità di aiuto

- (535) Gli aiuti sono limitati ai massimali indicati nell'allegato I del regolamento SR: 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni; 200 EUR al massimo per ettaro/anno al di là di tale periodo. Questi importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati sulla base di particolari circostanze che devono essere giustificate nei programmi di sviluppo rurale o in altro modo (se la misura è finanziata esclusivamente con risorse statali).

2.3. Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

- (536) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (537) Gli aiuti nell'ambito della presente misura sono concessi per ettaro di foresta. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale o in altro modo, l'aiuto è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- (538) Gli aiuti coprono gli impegni volontari che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. I requisiti nazionali obbligatori devono essere chiaramente esplicitati. Le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR dovrebbero figurare nel programma di sviluppo rurale. Le misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali dovrebbero figurare nella notifica degli aiuti di Stato.

- (539) Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni. Le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR dovrebbero figurare nel programma di sviluppo rurale. Le misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali dovrebbero figurare nella notifica degli aiuti di Stato.
- (540) Ove pertinente, devono essere rispettate le norme sui pagamenti basati sulla superficie di cui all'articolo 47 del regolamento SR e del relativo atto delegato.

Beneficiari degli aiuti

- (541) L'aiuto è concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e di diritto privato e ai loro consorzi. Nel caso di foreste demaniali gli aiuti possono essere concessi solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.
- (542) Possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati nel presente sottocapitolo.

Costi ammissibili e modalità di pagamento

- (543) Gli aiuti sono concessi per ettaro di foresta.
- (544) Gli aiuti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% dell'aiuto pagato per gli impegni silvoambientali.
- (545) In casi debitamente giustificati, per interventi in materia di tutela dell'ambiente, l'aiuto può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni a rinunciare all'utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.
- (546) Possono essere concessi aiuti per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali per interventi non contemplati ai punti precedenti del presente sottocapitolo.
- (547) [Gli interventi di salvaguardia delle risorse genetiche in silvicoltura comprendono:
- (a) azioni mirate: azione intese a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse

genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione nell'azienda silvicola, che delle collezioni ex situ e delle banche dati;

- (b) azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura nell'Unione;
- (c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.]

Intensità di aiuto

- (548) L'importo massimo dell'aiuto è limitato a 200 EUR per ettaro/anno, conformemente all'allegato I del regolamento SR. Questo massimale può essere maggiorato in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale o in altro modo nella notifica.

2.4. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore forestale

- (549) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore forestale che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (550) Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione concessi a persone operanti nel settore forestale devono conformarsi alle norme specificate nella sezione II, sottocapitolo 1.1.10.1, dei presenti orientamenti. Essi possono vertere anche su scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e visite di aziende forestali.
- (551) [Gli Stati membri definiscono la durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e delle visite di aziende forestali nei rispettivi programmi di sviluppo rurale nel caso di misure cofinanziate dal FEASR e nella notifica nel caso di programmi finanziati a livello nazionale. Tali visite e programmi vertono, in particolare, su metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.]

2.5. Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

- (552) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi di consulenza

nel settore forestale che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

- (553) Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale sono concessi ai silvicoltori in conformità alle disposizioni di cui alla sezione II, punto 1.1.10.2, dei presenti orientamenti e alle seguenti disposizioni aggiuntive relative al settore forestale.

Costi ammissibili

- (554) Gli aiuti saranno erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda e/o dell'investimento.
- (555) La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalla direttiva "Habitat", dalla direttiva "Uccelli" e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

2.6. Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

- (556) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (557) Gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale il cui obiettivo principale consiste nell'incrementare il pregio ambientale delle foreste sono concessi in conformità alle condizioni di cui alla sezione II, sottocapitolo 1.1.11, dei presenti orientamenti, anche per quanto riguarda l'intensità massima dell'aiuto ivi specificata. Per gli interventi di cooperazione finalizzati ad altri obiettivi si applicano le condizioni di cui alla sezione II, sottocapitolo 3.10, dei presenti orientamenti.
- (558) Al settore forestale si applicano le disposizioni aggiuntive di seguito specificate.

Costi ammissibili

- (559) Gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale possono vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali.
- (560) Inoltre, gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale possono riferirsi alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

(561) Fatti salvi i costi di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.1.11 e 3.10, dei presenti orientamenti, sono ammissibili i seguenti costi connessi ad azioni di cooperazione nel settore forestale: costi relativi a studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.7. Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

(562) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(563) Sono ammissibili all'aiuto solo le associazioni e le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall'autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale. Ai fini della concessione dell'aiuto, lo Stato membro è tenuto a verificare, entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

(564) Gli accordi, le decisioni e le pratiche conclusi nell'ambito dell'organizzazione o dell'associazione di produttori sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato.

(565) Non possono essere concessi aiuti a:

- (a) organizzazioni e associazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende silvicole e che quindi costituiscano di fatto un'unica entità;
- (b) altre associazioni silvicole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno e servizi di consulenza forestale presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

Beneficiari degli aiuti

(566) Possono beneficiare dell'aiuto soltanto le associazioni e le organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. La Commissione non autorizzerà la

concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.

- (567) In alternativa alla concessione di aiuti ad associazioni o organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo complessivo direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

Costi ammissibili

- (568) Possono essere considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi.
- (569) In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
- (570) L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori sulla base del piano aziendale.
- (571) Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Intensità di aiuto

- (572) L'intensità massima di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.
- (573) L'importo annuo complessivo dell'aiuto è limitato a 500 000 EUR. L'aiuto è erogato in modo decrescente.

2.8. Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative

- (574) Secondo la strategia definita nel periodo 2007-2013, per contribuire a mantenere e a migliorare le foreste e a promuoverne la funzione ecologica, protettiva e ricreativa, la Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato le misure di aiuto di Stato il cui obiettivo principale è mantenere, migliorare o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale.

(575) Gli Stati membri devono dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell'ecosistema forestale.

(576) Nell'ambito del presente sottocapitolo non possono essere concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti.

Intensità di aiuto

(577) Per tutte le misure descritte nel presente sottocapitolo possono essere concessi aiuti fino a concorrenza del 100% dei costi ammissibili.

Beneficiari dell'aiuto

(578) L'aiuto è concesso ai silvicoltori e, in casi debitamente giustificati, ai gestori di aree forestali.

2.8.1. Aiuti per la creazione di terreni boschivi per fini ricreativi

(579) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la creazione di terreni boschivi per fini ricreativi che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(580) Possono essere concessi aiuti a favore di interventi di imboscimento per la creazione di terreni boschivi per fini ricreativi, anche a copertura dei costi di pianificazione.

(581) I terreni boschivi creati per fini ricreativi devono essere gratuitamente accessibili al pubblico per l'uso ricreativo. Se necessario l'accesso può essere limitato per la protezione di zone sensibili.

(582) Devono essere rispettate le condizioni di cui alla sezione II, sottocapitolo 2.1.1, dei presenti orientamenti in materia di imboscimento.

2.8.2. Aiuti per il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nel settore forestale

(583) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nel settore forestale che soddisfino i principi di

valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(584) Gli aiuti possono essere concessi per mantenere e migliorare la qualità del suolo nelle foreste e per garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi.

(585) Le misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Gli Stati membri devono dimostrare che le misure non riducono la biodiversità, che non provocano la lisciviazione dei nutrienti e non hanno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti.

(586) Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure.

2.8.3. Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale

(587) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(588) Gli aiuti possono essere concessi per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione.

(589) Da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive "Habitat" e "Uccelli", in quanto tali misure vanno istituite in conformità alle condizioni di cui alla sezione II, sottocapitolo 2.2, dei presenti orientamenti.

2.8.4. Aiuti per danni causati da animali protetti nel settore forestale

(590) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da animali protetti nel settore forestale (in particolare ad attrezzature, infrastrutture e alberi vivi) e taluni costi indiretti ad esse connesse alle condizioni di seguito specificate.

(591) Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza ed offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale

contributo assume la forma di misure preventive ragionevoli (quali recinzioni di sicurezza, laddove possibile) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona considerata. Se non è possibile adottare misure preventive, gli Stati membri devono presentare la prova dell'impossibilità di adottare misure preventive.

(592) Un'autorità pubblica indipendente dall'autorità competente che concede l'aiuto, un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità pubblica o un'impresa di assicurazioni dovrà stabilire l'esistenza di un nesso causale diretto tra i danni o le perdite subite e il comportamento degli animali.

(593) Le domande di aiuto sono presentate entro [tre anni] dal verificarsi dei danni o delle perdite. Gli aiuti sono versati entro quattro anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

Costi ammissibili

(594) Possono essere concessi aiuti per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto dagli animali protetti. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento.

(595) Possono essere concessi aiuti anche per indennizzare i danni alle attrezzature e alle infrastrutture forestali. In tal caso i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato delle attrezzature e delle infrastrutture forestali, valutati da un'autorità pubblica indipendente dall'autorità competente che concede l'aiuto, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità pubblica o da un'impresa di assicurazione.

(596) In casi debitamente giustificati possono essere concessi aiuti anche a copertura di taluni costi indiretti connessi alle perdite.

Intensità di aiuto

(597) È concesso un indennizzo fino al 100% dei costi ammissibili. L'indennizzo per i costi indiretti è proporzionato ai costi diretti e non supera l'[80%] dei costi indiretti ammissibili totali.

(598) Per evitare sovracompensazioni, dall'importo dei costi ammissibili devono essere detratti i pagamenti eventualmente percepiti dal beneficiario, ad esempio in virtù di

polizze assicurative, nonché i costi non sostenuti a causa dei danni causati da animali protetti.

3. AIUTI A FAVORE DI ZONE RURALI COFINANZIATI DAL FEASR O CONCESSI A TITOLO DI FINANZIAMENTI NAZIONALI INTEGRATIVI DI MISURE COFINANZIATE

Disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti

(599) Gli aiuti a norma della sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti sono concessi se soddisfano le condizioni comuni di seguito specificate.

- (a) Gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità al regolamento SR, come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti.
- (b) Gli aiuti devono soddisfare i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni specifiche applicabili alla misura di aiuto in questione.

(600) Le disposizioni di cui al capitolo 3 dei presenti orientamenti lasciano impregiudicata la possibilità di concedere aiuti di Stato a favore di zone rurali in virtù di norme dell'Unione comuni a tutti i settori o applicabili al settore commerciale e industriale.

(601) Per quanto riguarda gli investimenti di cui alla sezione II, capitolo 3, sottocapitoli 3.1, 3.2, 3.6 e 3.10 dei presenti orientamenti, gli aiuti devono essere conformi alle disposizioni comuni stabilite ai punti da (602) a (606) degli orientamenti stessi.

(602) Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione della sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti. Tali aiuti devono essere conformi al regolamento generale di esenzione per categoria o alla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Costi ammissibili degli investimenti di cui alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti

(603) Per le misure di aiuto agli investimenti di cui alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti sono ammissibili unicamente i costi seguenti:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) costi generali collegati alle spese di cui al punto (603), lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (603), lettere a) e b);
- d) i seguenti costi per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

(604) I costi diversi da quelli di cui al punto (603) connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Intensità di aiuto per misure di investimento di cui alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti

(605) L'intensità di aiuto non supera:

- (a) nelle regioni meno sviluppate:
 - (1) il 50% dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45% della media dell'UE-27;
 - (2) il 35% dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45% e il 60% della media dell'UE-27;
 - (3) il 25% dei costi ammissibili dell'investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60% della media dell'UE-27;
- (b) nelle regioni ultraperiferiche: le intensità massime di aiuto di cui alla lettera (a) possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali nelle regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore o uguale al 75% della media dell'UE-27 o di un massimo di 10 punti percentuali nelle altre regioni ultraperiferiche;
- (c) nelle zone "c":
 - (1) il 15% dei costi ammissibili dell'investimento in zone scarsamente popolate e in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che hanno un

confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

- (2) il 10% dei costi ammissibili dell'investimento in zone "c" non predefinite;
 - (3) nelle ex zone "a" le intensità di aiuto possono essere aumentate al massimo di 5 punti percentuali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
 - (4) se una zona "c" è adiacente a una zona "a", l'intensità massima di aiuto consentita nelle regioni NUTS 3 o in parti di regioni NUTS 3 all'interno di tale zona "c" che sono adiacenti alla zona "a" può essere aumentata in funzione della necessità in modo che la differenza di intensità di aiuto fra entrambe le zone non superi 15 punti percentuali;
- (d) ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto di cui ai punti da (a) a (c) possono essere aumentate al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese;
- (e) in tutte le altre zone: il 10% dei costi ammissibili dell'investimento per le medie imprese e il 20% dei costi ammissibili dell'investimento per le piccole imprese e le microimprese;
- (f) l'intensità massima dell'aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta applicando il meccanismo descritto al punto (38) 62. dei presenti orientamenti.
- (606) Gli aiuti individuali agli investimenti concessi nel quadro di un regime notificato restano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, se l'importo dell'aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica specificata al punto (38) 54.

3.1. Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole

- (607) Gli aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni

applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

- (608) Gli aiuti nell'ambito della presente misura sono destinati a investimenti materiali e/o immateriali.
- (609) Il presente sottocapitolo si applica:
- (a) alla trasformazione di prodotti agricoli quando il risultato del processo è un prodotto non agricolo;
 - (b) alla produzione di cotone, compresa l'attività di sgranatura;
 - (c) agli investimenti in attività extra-agricole concessi agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, a piccole imprese e microimprese e a persone fisiche nelle zone rurali.

3.2. Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

- (610) Gli aiuti⁷⁷ per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (611) Gli aiuti nell'ambito della presente misura riguardano:
- (a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone di grande pregio naturale;
 - (b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, esclusi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;
 - (c) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione

⁷⁷ Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti per i servizi di base nelle zone rurali nella misura in cui tali aiuti configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto anche dell'interpretazione del concetto di aiuto di Stato contenuta nella futura nota della Commissione sul concetto di aiuto.

rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

- (d) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala;
- (e) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
- (f) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

(612) Gli investimenti nell'ambito della presente misura sono ammissibili all'aiuto se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale.

(613) L'aiuto di cui al punto (611), lettera e), è concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro.

Costi ammissibili

(614) Sono ammissibili i seguenti costi:

- (a) i costi per la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;
- (b) i costi per investimenti materiali e immateriali;
- (c) i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico; i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
- (d) anche i costi inerenti a opere permanenti realizzate dall'azienda possono essere ammissibili all'aiuto di cui al punto (611), lettera e).

Intensità di aiuto

- (615) L'intensità di aiuto per le attività di cui al punto (611), lettere a) e b), non supera il 100% dei costi ammissibili.
- (616) L'intensità di aiuto per le attività di cui al punto (611), lettere c), d) ed e), non supera il fabbisogno di finanziamento stimato del progetto e l'intensità massima di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
- (617) L'intensità di aiuto per le attività di cui al punto (611), lettera f), non supera:
- a) se la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti, il 100% dei costi effettivamente sostenuti;
 - b) se, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al punto (617), lettera a), la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati comportano l'ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, le intensità di aiuto specificate al punto (605) per i costi connessi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità di produzione.
- (618) Ai fini del punto (617), la semplice sostituzione di edifici o strutture esistenti con edifici o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata un intervento di ammodernamento.

3.3. Aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali

- (619) Gli aiuti all'avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, e le condizioni di seguito specificate.
- (620) Gli aiuti sono concessi agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, alle piccole imprese e microimprese e alle persone fisiche nelle zone rurali. Gli aiuti all'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere concessi anche alle medie e grandi imprese nelle zone rurali.

- (621) L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.
- (622) [Il piano aziendale descrive almeno:
- i) la situazione economica di partenza del beneficiario che richiede l'aiuto;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività del beneficiario;
 - iii) la descrizione particolareggiata delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, quali investimenti, formazione, consulenza ed ogni altra attività.]
- (623) L'aiuto è versato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.
- (624) Nel determinare l'importo dell'aiuto gli Stati membri tengono conto anche della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

Intensità di aiuto

- (625) L'importo dell'aiuto è limitato a 70 000 EUR per impresa.

3.4. Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali nelle zone rurali

- (626) Gli aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali nelle zone rurali sono dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni, le condizioni stabilite alla sezione II, sottocapitolo 1.1.5.1, dei presenti orientamenti nonché le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le disposizioni di seguito specificate relative ai beneficiari nelle zone rurali.
- (627) Gli aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali sono concessi alle associazioni di imprese agricole e di gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli definiti dagli Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita al punto (38) 30. dei presenti orientamenti.
- (628) Gli aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o a loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

(629) Alle imprese delle zone rurali che non sono attive nel settore agricolo possono essere concessi aiuti per la conservazione e per l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura per interventi non contemplati dalle disposizioni della sezione II, sottocapitolo 1.1.5.1, punti da (206) a (210), dei presenti orientamenti.

(630) Se i costi ammissibili per le attività di cui al punto (629) rientrano nel campo di applicazione della disciplina RSI, quale sostituita o abrogata, si applicano le condizioni di detta disciplina.

3.5. Aiuti destinati ai gestori del territorio nelle zone rurali per compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000

(631) Gli aiuti destinati ai gestori del territorio nelle zone rurali per compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 sono dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le disposizioni di seguito specificate relative ai beneficiari nelle zone rurali.

(632) In casi debitamente giustificati possono essere concessi aiuti ai gestori del territorio nelle zone rurali.

Costi ammissibili

(633) Gli aiuti sono erogati per compensare i gestori del territorio dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva "Habitat" e della direttiva "Uccelli".

(634) Sono ammissibili all'aiuto unicamente le misure attuate nelle zone seguenti:

1. le zone agricole Natura 2000 designate a norma delle direttive "Habitat" e "Uccelli";
2. altre aree naturali protette delimitate, soggette a vincoli ambientali applicabili all'attività agricola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva "Habitat".

Intensità di aiuto

(635) Gli aiuti sono limitati agli importi seguenti: 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni; 200 EUR al massimo per ettaro/anno al di là di tale periodo. Gli importi massimi di 500 EUR e 200 EUR possono essere

maggiorati in casi eccezionali per tener conto di circostanze particolari, che devono essere giustificate.

3.6. Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali

- (636) Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali sono dichiarati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (637) Gli aiuti nell'ambito della presente misura sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Gli aiuti possono essere concessi anche per la formazione dei consulenti che prestano i servizi di consulenza di cui alla sezione II, sottocapitoli 1.1.10.2., 2.5. e 3.7., dei presenti orientamenti.
- (638) Gli aiuti sono concessi a operatori agroalimentari, gestori del territorio e PMI nelle zone rurali. Gli aiuti per la formazione dei consulenti possono essere concessi anche a favore di grandi imprese nelle zone rurali.
- (639) Possono essere concessi aiuti nelle zone rurali per coprire i seguenti costi ammissibili:
- (a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;
 - (b) nel caso di progetti dimostrativi, gli aiuti possono coprire anche determinati costi di investimento;
 - (c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.
- (640) Gli aiuti di cui al punto (639), lettere a) e b), non comportano pagamenti diretti in denaro alle imprese attive nelle zone rurali. Gli aiuti sono versati al prestatore dei servizi di formazione o di altri servizi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.
- (641) Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

- (642) Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

Intensità di aiuto

- (643) L'intensità di aiuto è limitata al 50% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese, al 60% nel caso di medie imprese e al 70% nel caso di piccole imprese e di microimprese. L'aiuto per la formazione dei consulenti è limitato a 200 000 EUR per triennio.

3.7. Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali

- (644) Gli aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (645) Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare i gestori del territorio e le PMI nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica dell'impresa e/o dell'investimento.
- (646) La consulenza prestata alle PMI nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali del beneficiario.
- (647) La consulenza prestata ai gestori del territorio nelle zone rurali verte su almeno uno degli elementi di cui alla sezione II, sottocapitolo 1.1.10.2, punto (287) dei presenti orientamenti. La consulenza può comprendere anche altre questioni di cui al punto (289).
- (648) Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono versati al prestatore dei servizi di consulenza.
- (649) Nell'esercizio della loro attività, i servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (650) La consulenza può comprendere anche altre questioni di cui al punto (289). Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata

collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Intensità di aiuto

(651) L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.

3.8. Aiuti per l'adesione degli agricoltori attivi ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

(652) Gli aiuti per l'adesione degli agricoltori attivi ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(653) L'aiuto è concesso agli agricoltori che aderiscono per la prima volta a una delle seguenti categorie di regimi di qualità:

- (a) regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell'Unione;
- (b) regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - i. la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:
 - caratteristiche specifiche del prodotto,
 - particolari metodi di produzione, oppure
 - una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii. i regimi sono accessibili a tutti i produttori;
 - iii. i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv. i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
- (c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori

pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari⁷⁸.

Costi ammissibili

(654) L'aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

(655) L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni.

Intensità di aiuto

(656) L'importo dell'aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all'anno.

3.9. Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

(657) Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

Costi ammissibili

(658) L'aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari che rientrano in un regime di qualità sovvenzionabile a norma della sezione II, sottocapitolo 3.8, dei presenti orientamenti.

(659) L'aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.

(660) [Gli aiuti coprono i costi relativi ad azioni:

- (a) intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone tutelati da un regime di qualità;

⁷⁸ Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5).

- (b) intese a mettere in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti alimentari o del cotone, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritto dal regime di qualità.]
- (661) Le azioni di cui al punto (660) non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o il cotone in virtù della loro origine, tranne per i prodotti tutelati dal regime di qualità istituito dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (662) L'origine del prodotto alimentare o del cotone può tuttavia essere indicata, a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
- (663) Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.]
- (664) Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.

Intensità di aiuto

- (665) L'intensità massima di aiuto è pari al 70% dei costi ammissibili.

3.10. Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

- (666) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la cooperazione nelle zone rurali che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (667) L'aiuto è concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende agricole, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali.
- (668) La cooperazione riguarda almeno due soggetti, di cui almeno uno non è un'impresa agricola, e si realizza in particolare attraverso:
1. rapporti di cooperazione;
 2. creazione di poli e di reti;

3. costituzione e gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, di cui all'articolo 56 del regolamento SR.

(669) Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

1. progetti pilota;
2. sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;
3. cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
4. cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
5. attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
6. azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
7. approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
8. cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell'industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;
9. attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
10. diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

(670) L'aiuto per la creazione di poli e di reti è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

- (671) Gli aiuti a favore di progetti pilota di cui al punto (669) 1. e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare di cui al punto (669) 2. possono essere concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. I risultati dei progetti pilota di cui al punto (669) 1. e delle attività di cui al punto (669) 2. realizzati da singoli operatori devono essere divulgati.
- (672) Gli aiuti di cui al presente sottocapitolo sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato.
- (673) L'aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

Costi ammissibili

- (674) Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività:
1. costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di piani aziendali o di strategie di sviluppo locale diverse da quelle previste all'articolo XX del futuro regolamento QSC;
 2. costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento SR. Nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
 3. costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un "coordinatore";
 4. costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale o di un piano equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. (QSC/2012) o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi i test;
 5. costi relativi ad attività promozionali.
- (675) I costi diretti di cui al punto (674) 4. relativi ad investimenti sono limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato ai punti (603) e (604), e devono rispettare le condizioni specifiche di cui al punto (602).

Intensità di aiuto

- (676) L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto (674) 1., 2., 3. e 5., nonché per i costi diretti che non riguardano gli investimenti di cui al punto (674) 4. non supera il 50% dei costi ammissibili.
- (677) L'intensità di aiuto per i costi diretti connessi agli investimenti di cui al punto (674) 4. non supera quelle specificate al punto (605) dei presenti orientamenti, compreso il meccanismo di riduzione applicabile ai grandi progetti d'investimento. L'intensità di aiuto che applicabile alla zona in cui ha luogo l'investimento si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto di cooperazione. Se l'investimento interessa due o più zone, l'intensità massima di aiuto per l'investimento è quella applicabile nella zona in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili.
- (678) La soglia di notifica di cui al punto (606) si applica agli aiuti per i costi diretti connessi agli investimenti di cui al punto (674) 4.

3.11. Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

- (679) La Commissione dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione che soddisfino i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla sezione II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.
- (680) Gli aiuti sono concessi a norma e in conformità del regolamento SR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi nel quadro di un programma di sviluppo rurale e la misura di cui trattasi è identica alla misura sottesa di sviluppo rurale.
- (681) I fondi di mutualizzazione:
- (a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
 - (b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
 - (c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria;
 - (d) versano un contributo finanziario alle imprese agricole per le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali secondo quanto definito nella

sezione II, sottocapitoli 1.2.1.2. e 1.2.1.3., dei presenti orientamenti e/o per le perdite causate da incidenti ambientali.

(682) Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'impresa agricola.

Costi ammissibili

(683) Gli aiuti di cui sopra coprono soltanto i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti al massimo su un triennio in misura decrescente. Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando massimali per fondo.

(684) Non possono essere concessi aiuti a favore del capitale sociale iniziale.

Intensità di aiuto

(685) L'aiuto è limitato al 65% dei costi ammissibili.

III. ASPETTI PROCEDURALI

1. Durata dei regimi di aiuto e valutazione intermedia

(686) Secondo la prassi consolidata istituita nei suoi precedenti orientamenti, per favorire la trasparenza e consentire la revisione periodica di tutti i regimi di aiuto esistenti la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento del FEASR a norma del regolamento SR⁷⁹ dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2014-2020. Nei casi autorizzati dal diritto dell'Unione e in conformità alle condizioni ivi previste, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere impegni per lo sviluppo rurale in conformità al regolamento SR e al relativo regolamento di esecuzione⁸⁰. La Commissione applicherà pertanto i presenti orientamenti anche a tali nuovi impegni. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di sette anni.

(687) A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che taluni regimi siano soggetti a una durata

⁷⁹ GU XX.

⁸⁰ GU XX.

minore (di quattro anni o meno) e a una valutazione ex post per determinare l'equilibrio generale di talune categorie di regimi di aiuto. Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni della concorrenza è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

(688) Tenuto conto degli obiettivi della valutazione e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri quando gli importi degli aiuti sono limitati, tale obbligo si applica solo ai regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio, che presentano caratteristiche innovative o quando siano ipotizzabili significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di una metodologia comune⁸¹, e deve essere resa pubblica. La valutazione è presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. L'esatta portata e la metodologia della valutazione saranno definite nella decisione che approva il regime di aiuti. Qualsiasi successiva misura che presenti un analogo obiettivo deve tener conto dei risultati di tale valutazione.

2. Clausola di revisione

(689) È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati a norma della sezione II, sottocapitoli 1.1.5.1, 1.1.5.2., 1.1.8, 2.3. e 3.4., dei presenti orientamenti al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti in tali sottocapitoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. Se il beneficiario non accetta tale adeguamento, l'impegno si estingue.

3. Relazioni e monitoraggio

(690) Gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁸² e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004⁸³.

⁸¹ La Commissione può fornire questa metodologia comune.

⁸² Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 3).

⁸³ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

- (691) La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari sui regimi di aiuto esistenti, caso per caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato.
- (692) Qualora le relazioni annuali non siano presentate in conformità ai presenti orientamenti, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.
- (693) Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto. Questa documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle condizioni in materia di costi ammissibili e delle intensità massime di aiuto. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

4. Applicazione degli orientamenti

- (694) La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato a decorrere dal 1° luglio 2014.

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuti notificate sulle quali sarà chiamata a decidere successivamente all'entrata in vigore degli orientamenti medesimi, anche qualora i progetti siano stati notificati anteriormente a tale data. Sono compresi gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti approvati e notificati alla Commissione in forza dell'obbligo di notifica in qualità di aiuti individuali. [OPZIONE ALTERNATIVA "I regimi di aiuto notificati dopo il [1° maggio 2014] saranno valutati in base ai presenti orientamenti."]

- (695) Gli aiuti illegittimi saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi.
- (696) Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione dei presenti orientamenti. Per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR, nei casi autorizzati dal diritto dell'Unione e in conformità alle condizioni stabilite nelle norme sullo sviluppo rurale, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nuovi impegni sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di

Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, in conformità al relativo punto 189⁸⁴.

5. Proposte di opportune misure

- (697) In conformità all'articolo 108, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai presenti orientamenti entro il [30 giugno 2015]. Ai regimi di aiuto esistenti per il rispetto delle norme unionali e nazionali di cui al capitolo IV.E degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e agli aiuti per l'acquisto di superfici forestali utilizzate come zone di protezione naturale deve essere posto termine entro il [30 giugno 2016]. I regimi di aiuto a favore di esenzioni e sgravi fiscali nell'ambito della direttiva 2003/96/CE devono essere conformi alle norme orizzontali applicabili agli aiuti per la tutela dell'ambiente entro il [30 giugno 2016]. I regimi di aiuti esistenti per il prepensionamento anticipato dovrebbero essere gradualmente eliminati entro il 31.12.2018.
- (698) Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle presenti proposte di opportune misure entro il [31 agosto 2014].
- (699) Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale termine, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e, se necessario, avvierà il procedimento a cui rinvia il summenzionato articolo.

6. Scadenza

- (700) I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2020, a meno che la Commissione non decida di prorogarne l'applicazione. La Commissione può decidere di modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione, come la politica agricola e di sviluppo rurale o la politica in materia di salute umana e animale, o di impegni assunti in sede internazionale, o per qualsiasi altro giustificato motivo.

⁸⁴ Modificato il 19 novembre 2013 (GU C 339 del 20.11.2013, pag. 1).